

Claudio Povolo

Giovan Maria Bertolli: l'ascesa di un giurista nella Venezia della seconda metà del Seicento.

in *300 anni di Bertoliana*, I, Iohannes Maria Bertolius Serenissimae Reipublicae Venatae Iuris Consultor, Vicenza 2008, pp. 19-51.

Dalla 'piccola patria' alla città dominante

Bertoli, Bertolo, Bertuolo, Bertolli...: di certo, anche tramite la complicità disinteressata delle declinazioni latine, quelle continue variazioni nel cognome accompagnarono Giovan Maria Bertolli nel corso di tutta la sua vita, quasi a costantemente ricordargli le umili origini, che pure erano state riscattate da un'ascesa sociale folgorante¹. Un'ascesa davvero sorprendente, quasi imprevedibile, anche per quei decenni del Seicento in cui ricchezza e sapere potevano facilmente dialogare con gli apparentemente rigidi confini imposti dalla condizione dello *status* e dell'appartenenza familiare². Infine, forte della sua posizione sociale, il nome l'aveva imposto lui, in qualità di consultore in iure, apponendo la sua firma personale di Giovan Maria Bertolli ai numerosi pareri giuridici scritti su richiesta delle massime autorità politiche veneziane³.

Il sacerdote che il 2 dicembre 1631 ne registrò il battesimo, impartito nella chiesa cattedrale di Vicenza, ricordò il nome dei suoi genitori: *messer Iseppo Bertolo e donna Paulina*⁴. Se i nomi dei due genitori erano accompagnati da quei due appellativi che sembravano attestare una certa visibilità sociale, sappiamo comunque che Iseppo Bertolo non solo era di umilissime origini, ma aveva pure svolto per anni la professione di tornitore e di falegname. Quel cognome, Bertolo, richiamava senza alcun dubbio il nonno Bortolo, pure falegname, il quale, proveniente da Cittadella, si era stabilito a Vicenza intorno la metà del Cinquecento. Il matrimonio con Paolina Barbieri, appartenente ad una famiglia borghese cittadina, suggerisce comunque come Iseppo Bertolo si fosse provveduto di non mediocri fortune, tanto da poter successivamente inviare agli studi di giurisprudenza i due figli Giovan Maria e Nicola e di acquisire una serie cospicua di proprietà immobiliari⁵.

La vita di Giovan Maria Bertolli si costituisce di certo come esemplificazione significativa e paradigmatica dell'ascesa di un *parvenus* in una società ancora profondamente innervata nello

¹ Non ebbe di certo difficoltà a scegliere il cognome di Bertolli il suo primo vero biografo, anche perché, come vedremo, una parte consistente della sua opera venne dedicata all'attività di consultore in iure del giurista vicentino: L. Ferrari, *Di Giammaria Bertolli Vicentino, consultore della veneta repubblica*, Treviso 1885. Così come nella voce a lui dedicata da G. F. Torcellan in *Dizionario biografico degli italiani*, 9, Roma 1967, p. 607. Torcellan riportava però per prudenza, tra parentesi, pure la dizione *Bertolo*. Non c'è da stupirsi come l'altalenarsi del cognome sia giunto sino a noi, se ancora la variante *Bertolo* sembra aver ripreso vigore per attestarsi come quella oggi predominante. Cfr., ad esempio, V. Piermatteo, *Giovanni Maria Bertolo. Consultore in iure della Repubblica veneziana. Profilo di un avvocato tra professione, devozione e patrocinio delle arti*, tesi di laurea, Università di Udine, rel. V. Romani, anno acc. 2004-2005. Ringrazio la dott. Piermatteo per avermi concesso in visione la sua tesi di laurea, assai pregevole soprattutto per la ricchezza di informazioni raccolte sul giurista vicentino. Ma la variante Bertolo, è ripresa in maniera ancor più significativa dalle iniziative avviate dalla biblioteca Bertoliana per ricordare la morte dell'illustre giureconsulto, cfr., ma non è che un esempio, la rubrica *Il Biblionauta* dedicata a Giovan Maria Bertolli e pubblicata in "Il giornale di Vicenza" del 2 nov. 2005. In tempi più recenti, per la scelta di Bertolli, si veda invece M. Infelice, *A proposito di Imprimatur. Una controversia giurisdizionale di fine '600 tra Venezia e Roma*, in *Studi offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 287-299.

² Sul rapporto tra onore e ricchezza rinvio alla sintesi prospettata da J. Casey, *La famiglia nella storia*, Bari 1991 (Oxford 1989), in particolare pp. 85-108.

³ Sull'attività di consultore di Bertolli rinvio alle pagine seguenti di questo saggio.

⁴ L'atto di battesimo è riportato da Ferrari, *Di Giammaria Bertolli...*, p. 8: "Adi 2 settembre 1631. Giovan Maria figliolo di messer Iseppo Bertolo et di sua consorte madonna Paulina, nacque il di 31 agosto. Compare il signor Cruido Aviano, la signora contessa Domiscillia Valmarana, fu battezzato...". Luigi Ferrari svolse un'accurata ricerca sugli avi di Bertolli, riportando pure l'atto di matrimonio del nonno paterno (cfr. *ibidem*, pp. 6-7).

⁵ Per alcuni documenti inerenti la famiglia di Bertolli cfr. Piermatteo, *Giovanni Maria Bertolo...*, pp. 96-98.

status e nel privilegio. Se la ricchezza di famiglia, indubbia anche se non se ne conosce effettivamente l'origine, costituì il punto di partenza della sua ascesa sociale, il sapere, in particolare quello che si definiva per la sua dimensione giuridica, fu lo strumento precipuo tramite cui Giovan Maria Bertolli acquisì un ruolo e una visibilità di tutto rilievo negli equilibri politici che caratterizzavano lo stato veneziano.

Sul finire degli anni '50 del Seicento Giovan Maria Bertolli si trasferì con tutta la famiglia a Venezia: un passaggio significativo sul piano individuale, ma che, in un certo senso, rifletteva pure le profonde trasformazioni politiche intervenute nei decenni precedenti nell'ambito dei rapporti tra città dominante e città suddite⁶. Vicenza, così come altre grandi città del dominio di Terraferma, aveva progressivamente smarrito la sua identità politica a tutto vantaggio della città lagunare. Le sue istituzioni, indebolite dall'azione invasiva delle magistrature della Dominante, ma anche dalla crescita di ceti sociali inclini a metterne costantemente in discussione l'autorità e il prestigio, non rappresentavano più l'emblema dell'antica autonomia cittadina. Era difatti divenuta pratica costante, quantomeno per risolvere i conflitti socialmente più rilevanti, adire gli organi giudiziari della città lagunare. Gli strumenti giuridici posti sin dall'antica dedizione a difesa dell'identità politica cittadina e, ancor più, la dimensione giuridica che l'animava, d'impronta romanistica e giurisprudenziale, avevano così dovuto direttamente raffrontarsi con il diritto della città dominante, caratterizzato per il suo timbro pragmatico e consuetudinario⁷.

Non diversamente, le grandi famiglie aristocratiche che nel corso del Cinquecento, il *secolo d'oro* della città berica, avevano denotato sotto diversi aspetti, da quello culturale a quelli politico e militare, di ambire ad un profilo europeo, avevano smarrito quella fisionomia che le aveva indubbiamente contraddistinte, anche rispetto agli altri ceti nobiliari e aristocratici della Terraferma. Travolto dai conflitti interni e, soprattutto, dall'incapacità o, per meglio dire, dall'impossibilità, di regolamentarne gli esiti distruttivi, il ceto dirigente vicentino dovette ridimensionare il suo profilo politico e aderire, in funzione subordinata, alle relazioni clientelari e di patronato gestite dal patriziato veneziano⁸.

Si trattò di grandi trasformazioni, che vennero enfatizzate al massimo grado da una crisi più generale dei valori tradizionali: una gerarchia sociale tradizionale, impostata sullo status e sulla nobiltà di sangue, dovette venire a patti con una gerarchia che, all'inverso, sottolineava, con i valori della ricchezza, l'inevitabilità improcrastinabile di ridefinire gli equilibri di potere.

Le trasformazioni sociali e politiche che travolsero la vita della città berica furono sottolineate dalla crisi più generale che investì lo stato veneziano intorno alla metà del Seicento. Nonostante la sua indubbia capacità di tenuta sul piano politico e commerciale, la città lagunare dovette affrontare un lungo e defatigante conflitto con la potenza turca, che infine condusse ad un ridimensionamento sostanziale del suo ruolo egemonico nel Mediterraneo.

Onore e onori

In quel volger d'anni in cui Giovan Maria Bertolli faceva il suo ingresso nella città dominante, il ceto dirigente veneziano, pressato dall'urgenza militare e finanziaria del conflitto con il Turco, decise di aprire i varchi, sino ad allora quasi insuperabili, che permettevano l'accesso al suo patriziato. Numerose famiglie, provviste di ricchezza, ma ambiziose di accedere alle soglie del

⁶ Notizie preziose su questa fase della vita di Bertolli in Piermatteo, *Giovanni Maria Bertolo...*, pp. 98-99.

⁷ Rinvio per questo tema di fondo al mio *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, in particolare pp. 147-227.

⁸ Cfr. ancora *ibidem*, pp. 186-190. Per una vicenda esemplificativa cfr. *Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, a cura di C. Povolo, con la collaborazione di C. Andreato, V. Cesco, M. Marcarelli, Roma 2003. Si veda inoltre G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e diritto dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982; nonché, dello stesso autore, per un quadro generale delle trasformazioni politiche che interessarono la vita della repubblica, *Venezia nello scenario europeo*, in *La Repubblica di Venezia. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino 1992, pp. 5-200.

potere, acquistarono, dietro versamento di un'ingente somma di denaro, la dignità del patriziato veneziano⁹.

Il clima era dunque propizio per il figlio di quell'oscuro falegname, deciso comunque a farsi strada nei complicati e, per certi versi, quasi inestricabili meandri del potere veneziano.

Il sapere di cui era provvisto Giovan Maria Bertolli e la professione di avvocato che aveva ben presto scelto d'intraprendere, non sembravano offrire molto spazio in una città che non solo aveva dichiaratamente respinto qualsiasi riferimento al diritto romano, ma altresì, in più di un'occasione, aveva dimostrato apertamente la sua diffidenza, se non ostilità, nei confronti del ceto di giuristi che di quel diritto si era costituito geloso interprete¹⁰.

Giovan Maria Bertolli, come si è detto, proveniva da una città che, non diversamente da tutte le altre grandi città della Terraferma, si ispirava profondamente al diritto comune imperiale: un diritto legittimato dalla tradizione e dai suoi riferimenti culturali e ideologici; un diritto, ancora, che sanciva con la preminenza del suo sapere, l'autonomia dei centri sudditi e la funzione ineliminabile dei suoi ceti dirigenti¹¹.

Le grandi trasformazioni avviate dagli ultimi decenni del Seicento e l'ingerenza delle magistrature veneziane avevano paradossalmente, se non avvicinato, quantomeno posto a confronto la realtà giuridica della Terraferma con quella della città dominante, ancorata per lunga tradizione a consuetudini che rifuggivano dagli schemi e dalle teorizzazioni tipici del diritto romano imperiale¹².

Il sistema giuridico dello stato veneziano, incentrato per tradizione sulla separatezza istituzionale e politica tra centri sudditi e centro dominante, assunse così una nuova fisionomia. Nell'ambito delle magistrature della città dominante, verso cui confluivano vieppiù i conflitti insorti nelle città suddite, il diritto romano poteva forse essere considerato con una certa sufficienza, ma di certo non poteva essere ignorato. E così, pure, i ceti di giuristi e di avvocati che ne erano grandi conoscitori e che, meglio di tutti, sapevano esprimerne le logiche sottili e profonde¹³.

Nella città dominante Giovan Maria Bertolli avrebbe dunque potuto incontrare la sua grande occasione. La sua attività forense era necessariamente limitata dalla consolidata esistenza degli avvocati *ordinari* e *straordinari*: di origine patrizia i primi e, comunque, tutti di cittadinanza veneziana¹⁴. L'afflusso delle cause provenienti dalla Terraferma aveva però dimostrato come il ruolo degli avvocati provenienti dall'esterno fosse ineliminabile: sia per lo specifico sapere giuridico che quelle richiedevano, così come per l'ampiezza e complessità dei conflitti che le magistrature veneziane erano chiamate a dirimere¹⁵.

⁹ R. Sabbadini ha dettagliatamente affrontato questa importante fase della vita del patriziato veneziano in *L'acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia*, Udine 1996. In particolare, per la cooptazione di una famiglia aristocratica vicentina nel ceto dirigente patrizio lagunare cfr. C. Povolo, *Percorsi genealogici. Storia di donne in una famiglia dell'aristocrazia vicentina*, s.d e s. l., ma Vicenza 1990.

¹⁰ Su questo tema cfr. G. Cozzi, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia 2000; C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, in *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma 2006, pp. 297-353.

¹¹ La bibliografia sul tema è amplissima. Mi limito qui a ricordare A. Padoa-Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.

¹² Tema ampiamente affrontato in Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, pp. 319 e sgg.

¹³ Cfr. per alcune ascese condotte all'insegna della professione dell'avvocatura G. Benzoni, *Un Ulpiano mancato: Giovanni Finetti*, in "Studi veneziani", XXV (1993), pp. 35-71.

¹⁴ Nel 1537 si era apertamente deciso che accanto agli avvocati *ordinari*, esclusivamente di appartenenza patrizia, si affiancassero avvocati *straordinari*, cui si richiedeva il requisito della residenza a Venezia da un certo periodo. Le cause civili che giungevano in appello dalla Terraferma e dallo *stato da mar* per adire i tribunali lagunari erano comunque sorrette da avvocati locali scelti dalle parti, cfr. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, pp. 314-317; M. Bellabarba, *Le pratiche del diritto civile: gli avvocati, le "Correzioni", i conservatori delle leggi*, in *Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco*, VI, a cura di G. Cozzi e P. Prodi, Roma 1994, pp. 804 e sgg.

¹⁵ Sulla professione degli avvocati si veda G. Alpa e R. Danovi, *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. Alpa e R. Danovi, Bologna 2003; e per la Repubblica di Venezia, per quanto concerne il settore penale *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di C. Povolo, Bologna 2007.

Si può aggiungere che l'inserimento di Giovan Maria Bertolli nella città lagunare era inoltre paradossalmente favorito da un altro importante fattore di natura politica. A diversità dei grandi stati monarchici e principeschi le trasformazioni politiche nello stato veneziano, organizzato nella forma aristocratica-repubblicana, avevano dovuto intraprendere altri percorsi ed assumere altre forme. Nei primi, infatti, l'estensione dell'attività amministrativa e giudiziaria seicentesca aveva portato se non al superamento effettivo del tradizionale *stato giurisdizionale*¹⁶, quantomeno al consolidarsi di un'élite¹⁷ di formazione sia aristocratica che borghese, organizzata in base ad una struttura tendenzialmente gerarchica e burocratica¹⁸. Nella repubblica di Venezia, dominata da un ceto patrizio insignito dell'esclusività del potere, questo processo non poteva essere preso in considerazione. Il superamento della separazione politica e giuridica che contraddistingueva lo stato veneziano non poteva realizzarsi se non enfatizzando, da un lato, la tradizionale ideologia che sottolineava l'autonomia dei centri sudditi e, dall'altro, amplificando al massimo livello l'attività giudiziaria delle magistrature della città dominante, le quali, come già si è detto, catalizzarono tutti i conflitti che possedevano una dimensione politica rilevante. In quest'ottica la formazione di un'élite che potesse identificarsi con la nuova progettualità dello stato non si poteva compiutamente realizzare, se non mettendo in discussione le tradizionali prerogative del ceto patrizio lagunare¹⁹.

Fuoriuscito dalla *piccola patria*, arroccata nelle tradizionali anche se oramai indebolite strutture del potere, da cui nulla avrebbe potuto attendersi, Giovan Maria Bertolli, approdando nella grande città dominante, intravede quei percorsi interstiziali che ad un uomo come lui, provvisto di sapere e di ambizione, potevano offrire uno spazio inedito²⁰.

La professione di avvocato, già intrapresa nella città berica e proseguita quasi certamente, quantomeno agli inizi, ai margini della grande avvocatura *straordinaria* veneziana fu probabilmente favorita dal suo matrimonio con Serafina Barbieri, appartenente ad un'agiata famiglia di cittadini²¹. Le relazioni personali e famigliari, allacciate sia nella città dominante che in quella di origine, agevolarono l'esercizio di un'attività che si svolgeva a stretto contatto della complessa rete delle magistrature veneziane. Un'attività di cui non sono rimaste che scarse tracce, in quanto, molto

¹⁶ La forma di stato cioè, riprendendo la definizione di M. Fioravanti, che ha tre caratteri fondamentali: "un territorio sempre più inteso in senso unitario, ma in cui l'unità è preceduta, logicamente e storicamente, dalle parti che lo compongono, nel senso che chi governa al centro è sempre costretto a presupporre l'esistenza di una fitta schiera di soggetti, dalle città alle comunità rurali [...]; un diritto anch'esso sempre più funzionale alla cura dell'intero, ma che non per questo si traduce automaticamente in diritto gerarchicamente sovraordinato rispetto ai diritti delle parti e dei singoli [...]; un governo che opera sempre più con riferimento al territorio nel suo insieme, e anche nella sua unitarietà, ma non per questo con l'intento di generare uniformità, [...] un governo dunque che non opera per il tramite di una amministrazione deputata a esprimere in ogni luogo, al centro come in ogni punto della periferia, la presenza e la forza dell'*imperium*, ma per il tramite della giurisdizione, che consente in modo ben più elastico di governare un'unità territorialmente complessa, essenzialmente con l'intento di mantenere la pace, di consociare e tenere in equilibrio le forze concretamente esistenti", M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Bari 2002, pp. 8-9.

¹⁷ Sia tramite la presenza di *corti* che con l'assorbimento della nobiltà di provincia o di membri di estrazione borghese nel ceto dirigente, cfr. per questo tema J. A. Maravall, *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna 1991 (Madrid 1972).

¹⁸ Problemi che, anche sul piano storico, sono stati affrontati da M. Damaška, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991, in particolare i capitoli dedicati al *Modello gerarchico e modello paritario nel contesto storico*, pp. 68 e sgg.

¹⁹ Per questo tema rinvio ancora al mio *Un sistema giuridico repubblicano...*, in particolare pp. 340-347.

²⁰ Si tratta di percorsi che già s'erano avviati nel corso del Cinquecento, ma che nel secolo successivo si ampliarono notevolmente, anche in virtù delle trasformazioni che si attuarono nei rapporti di potere tra centri sudditi e centro dominante. Per rimanere nel contesto vicentino si ricordano Marcantonio Pellegrini, Sebastiano Montecchio e, soprattutto, Angelo Matteazzi, esponente di rilievo della scuola giuridica umanistica, cfr. Povolo, *L'intrigo dell'onore...*, pp. 147 e sgg.

²¹ Ancora, per le ampie e documentate informazioni inerenti la famiglia di Bertolli rinvio a Ferrari, *Giammaria Bertolli...*, pp. 10-12 e Piermatteo, *Giovanni Maria Bertolo...*, pp. 97-100. La famiglia Barbieri apparteneva ai *cittadini originari*, quell'importante fascia sociale intermedia, posta al di sotto del patriziato e da cui si traevano i *segretari* che svolgevano la loro attività nell'ambito delle magistrature veneziane, cfr. A. Da Mosto, *L'archivio di stato di Venezia*, I, Roma 1937, p. 74.

probabilmente, si svolse essenzialmente in funzione di supporto delle *arringhe* pronunciate dagli avvocati già attestati nel foro veneziano.

Di questa sua prima fase dell'attività ci sono infatti rimaste solo alcune lettere e documenti inerenti una causa giudiziaria che egli seguì negli anni 1662-63, molto probabilmente, in veste di *procuratore*. Si trattava di una vertenza tra l'antico ospizio dei Proti di Vicenza e la famiglia Pestalozzi. Il motivo del contendere (*turbato possesso*) era banalmente dato da un muro di confine che entrambe le parti, per opposti motivi, rivendicavano. Difendendo le istanze dei *governatori* dell'ospizio, Giovan Maria Bertolli, in alcune scritture stese per l'occasione, rivela già in questi primi anni della sua attività una spiccata inclinazione a declinare il linguaggio giuridico con la ricerca storica. Una dimensione che potremmo definire *storiografica* e che ritroveremo in maniera ben più compiuta nei decenni seguenti, nel momento in cui avrebbe svolto l'attività di consultore in iure per la Repubblica²².

Poco sappiamo della sua attività di procuratore ed avvocato svolta nei decenni '60 e '70 del Seicento, ma di certo dovette essere proficua di risultati sul piano professionale ed economico, se nel decennio successivo Giovan Maria Bertolli ottenne una serie di riconoscimenti sociali di grande rilievo, soprattutto per un uomo la cui oscura origine sembrava costantemente riaffiorare nell'incertezza di quel cognome che ricordava palesemente l'avo Bortolo²³.

Onore e onori erano intimamente connessi nel periodo in cui Giovan Maria Bertolli si faceva largo tra la fitta pletera di protettori e protetti che animavano la vita politica veneziana²⁴. Nel 1680, attingendo quasi sicuramente alle ben fornite entrate familiari, ottenne il titolo di conte imperiale, che nel 1683 venne pure ratificato dal Senato veneziano²⁵. Un titolo che, nonostante fosse in un certo senso inflazionato dalle frequenti concessioni rilasciate a tutti coloro che dimostravano di ambirlo, nel caso di Giovan Maria Bertolli si costituiva come un onore altamente elogiativo. Denaro e sapienza avevano infatti contribuito in egual misura a sancire un privilegio che avrebbe dovuto mettere in secondo piano un'origine familiare assai discutibile sul piano sociale.

Un reciproco scambio di affetti

Ma il vero salto di qualità Giovan Maria Bertolli lo fece nel 1684, quando, su proposta dei Riformatori allo Studio di Padova, il Senato veneziano lo nominò consultore in iure "nelle materie tutte che anderanno occorrendo alla giornata". L'incarico comportava l'abbandono dell'attività di avvocato e la stabile residenza a Venezia²⁶.

Si trattava di una nomina prestigiosa, inserita in una tradizione ormai consolidata che aveva preso avvio nei primi anni del Seicento con il conferimento dello stesso incarico a fra Paolo Sarpi.

La carica di consultore in iure rifletteva al massimo grado non solo la specifica dimensione dello stato veneziano, ma pure le caratteristiche di un diritto, quello veneto, che in sé esprimeva gli aspetti più tipici e reconditi di un sistema di potere repubblicano ed aristocratico. Soprattutto in questi ultimi decenni del Seicento, come avremo occasione di esaminare, l'attività di consultore non

²² La vicenda è riassunta da Ferrari, *Giammaria Bertolli...*, pp. 16-21. Il Bertolli, in alcune sue lettere, dirette al governatore dell'ospizio, comunicò come avesse posto in rilievo la funzione sociale dell'istituzione caritativa. Inoltre svolse alcune ricerche nell'archivio stesso dell'ospizio, esaminando il testamento quattrocentesco del suo fondatore, per trarne argomentazioni che potessero servire al successo della causa dibattuta in Quarantia.

²³ Probabilmente Bertolli acquisì lo *status* di avvocato *straordinario*, in quanto la sua dimensione professionale, così insignita di visibilità, si può spiegare solo con una gestione diretta delle cause giudiziarie presso le massime magistrature della Dominante, e a contatto con gli avvocati patrici *ordinari*.

²⁴ Il sistema delle *protezioni* in una repubblica ubbidiva a regole assai complesse, ma si svolgeva come un vero e proprio sistema parallelo a quello istituzionale e tale comunque da influire profondamente nelle relazioni politiche e sociali tra centro dominante e centri sudditi, cfr. C. Povolo, *The creation of Venetian historiography*, in *Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city state. 1297-1797*, ed. by J. Martin and D. Romano, Baltimore 2000, pp. 495-497.

²⁵ Ancora una volta, per le informazioni inerenti la concessione e la ratificazione del titolo, rinvio a Ferrari, *Giammaria Bertolli...*, pp. 34-40; Piermatteo, *Giovanni Maria Bertolo...*, pp. 99-100.

²⁶ La documentazione inerente la nomina di Bertolli venne esaminata da Ferrari, *Giammaria Bertolli...*, pp. 42-44.

contrastava comunque con quel sapere giuridico di tradizione romanistica che caratterizzava il mondo del diritto al di fuori di Venezia. Nell'*integrazione* a consultore feudista, conferitagli l'anno seguente, il Senato veneziano precisò infatti come la scelta di Giovan Maria Bertolli fosse quanto mai appropriata:

si conosce proprio e conferente per scegliersi il conte dottor Giovan Maria Bertolli che possiede tutte le più desiderabili parti d'esperienza, d'abilità e di dottrina, cimentata con lungo esercizio lodevole nel foro e meglio ancora nell'impiego che sostiene con piena pubblica soddisfazione di consultore in jure...²⁷

L'attività svolta nel foro veneziano, insieme alla *dottrina*, era dunque considerata parte integrante e distintiva dei tratti culturali e dell'esperienza che meglio avrebbero potuto giovare all'esercizio dell'attività di consultore in iure. Un'attività che, come già si è detto, in questi anni esprimeva una sorta di sintesi tra diritto comune e diritto veneto: una sintesi che si declinava evidentemente in termini esplicitamente politici nell'ambito del sistema giuridico repubblicano che contraddistingueva lo stato veneziano²⁸.

Giovan Maria Bertolli aveva così raggiunto un traguardo ambizioso, in un certo senso il massimo che poteva essere ambito sul piano politico-culturale per chi, nello stato veneziano, proveniva da un centro suddito.

I riconoscimenti dalla *piccola patria* di origine non tardarono a manifestarsi sia con attestazioni elogiative che con il conferimento di altri onori. Nel 1689 il Collegio dei giudici di Vicenza, ricordandone le "rare virtù" e il "merito singolare", propose a Giovan Maria Bertolli di divenire suo membro effettivo. Proposta che il giurista vicentino accolse favorevolmente, non nascondendo con parole mielose la sua intima soddisfazione:

vorrei che l'abilità mie potessero meglio distinguersi per esserne capace e grande il merito di sì gran consesso. Nel suo esser resteranno sempre impiegate nell'adorato suo servizio e nell'universale del medesimo e in particolare ancora non lascerò l'esercizio continuato de' miei riverentissimi rispetti"²⁹.

Il Collegio dei giudici di Vicenza era stata nei secoli precedenti una prestigiosa magistratura. Organizzato in numero chiuso e composto di giuristi di formazione romanistica aveva costituito il nerbo culturale della vita politica vicentina. I suoi membri avevano sempre svolto un ruolo di rilievo nell'antico tribunale del Consolato, cui spettava un'ampia giurisdizione in materia penale, ed inoltre occupavano di diritto la gran parte delle magistrature civili della città. I componenti del collegio avevano inoltre pure l'esclusiva di trattare, in quanto avvocati, ogni causa che fosse stata dibattuta nell'ambito del foro vicentino. Parte integrante del ceto dirigente aristocratico locale, i giuristi di collegio svolgevano dunque non solo una funzione di mediazione e di interrelazione tra il mondo del diritto e quello più strettamente politico, ma con l'esclusività e il prestigio del loro stesso linguaggio esprimevano pure la legittimità dell'autonomia cittadina e dei suoi riferimenti ideologici avallati dal diritto romano imperiale. Con il progressivo indebolirsi dell'autonomia politica cittadina e del suo ceto dirigente, anche il Collegio dei giudici, nel corso del '600 smarri il prestigio e, soprattutto, il ruolo essenziale da esso svolto nei due secoli precedenti nella composizione e nel contenimento dei conflitti locali.

Il conferimento di tale onore a Giovan Maria Bertolli, di cui certo non si potevano ignorare le umili origini, esprimeva non solo un riconoscimento alla sua brillante carriera, ma soprattutto

²⁷ *Ibidem*, p. 44.

²⁸ Cfr. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano...*, p. 319.

²⁹ Piermatteo, *Giovanni Maria Bertolo...*, p. 102. Sull'istituzione del collegio dei giudici di Vicenza rinvio all'ampio e documentato lavoro di L. Faggion, *Les seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des juges et société à l'époque moderne (1530-1730 env.)*, Genève 1998. Faggion riporta pure l'iscrizione al collegio di Bertolli, "l'une des personnalités les plus spectaculaires de la seconde moitié du XVIIe siècle", ricordando come "malgré ses origines roturières et conformément aux statuts du Collège des Juges, il est accepté comme membre en 1689", (pp. 254-255).

costituiva l'esigenza da parte del collegio vicentino di disporre di un indispensabile punto di riferimento culturale e politico che avrebbe potuto, nel prosieguo del tempo, tornare utile.

Rispetto al passato le posizioni si erano dunque rovesciate ed era ora un *parvenus* cui erano stati conferiti i più fulgidi allori nella città dominante a dover essere omaggiato e riverito. In tal senso si può leggere pure il successivo conferimento a Giovan Maria Bertolli della cittadinanza vicentina (con l'ingresso nel consiglio dei 500) e la cooptazione nel ben più prestigioso consiglio dei 150, cui spettava la gestione della vita politica cittadina³⁰.

Il figlio illustre, ma pur sempre il *parvenus*, pronipote di quell'ignoto falegname cinquecentesco privo persino di cognome, era stato dunque accolto dalla madre patria con tutti gli onori che la sua nuova condizione sociale ora richiedeva. In realtà, così facendo, il ceto dirigente vicentino riaffermava, nonostante tutto, l'ineliminabile richiamo della tradizione e la forza coesiva degli antichi privilegi. Difficilmente Giovan Maria Bertolli avrebbe potuto rifiutare una proposta così interessata e che, in fin dei conti, tornava essenzialmente utile e proficua per la città da cui, alcuni decenni prima, era partito con l'intraprendenza del suo sapere e la ricchezza accumulata soprattutto attraverso un'oculata strategia matrimoniale. In fin dei conti, pur ridimensionata nella sua fisionomia politica e tramite il conferimento di onori che solo un secolo prima sarebbero stati inconcepibili, la città di Vicenza riaffermava l'imprescindibilità del suo ruolo in uno stato destinato inesorabilmente a mantenere la sua vocazione composita e frammentaria.

L'ambiguità di tale rapporto proseguì anche negli anni successivi con l'elezione del Bertolli a *deputato ad utilia* da parte del Consiglio dei 150³¹: un'elezione, ovviamente del tutto nominale che mirava a sancire simbolicamente il legame del figlio illustre con la madre patria.

Il *clou* di questa reciproca manifestazione di *affetti* venne però raggiunto alcuni anni più tardi, quando Giovan Maria Bertolli, con una decisione che sembrava riaffermare i suoi legami inscindibili con la madre patria, destinò il suo prezioso patrimonio librario alla città di Vicenza. Un'offerta che il ceto dirigente berico accolse con sollecita premura e che, dopo la morte del giurista, avvenuta nel 1707, condusse alla formazione della biblioteca cittadina, cui venne dato, in onore del suo munifico donatore, il nome di Bertoliana³². L'assenza di una consonante attestava ancora l'altalenante andirivieni di un cognome, che l'illustre giurista aveva tentato invano di fissare. Un'assenza che sembrava comunque voler ricordare, anche dopo la sua morte, l'origine oscura dei suoi natali. E, a ben vedere, anche un risvolto (cartaceo) di quella sapienza giuridica che tanto aveva contribuito all'ascesa sociale di Giovan Maria Bertolli, sembrava significativamente ritornare alla madre patria tramite la donazione della sua preziosa *libreria* alla città.

Il consultore in iure

Giovan Maria Bertolli svolse l'attività di consultore in iure dal 1684 al 1707, anno della sua morte. Erano trascorsi molti decenni da quando fra Paolo Sarpi, nel 1618, aveva steso quel suo famoso consulto intitolato *Carico di consultor in iure della Repubblica*³³. In quel consulto il grande Servita aveva apertamente sostenuto come fosse compito essenziale del consultore in iure di argomentare "quel che è di ragione nel fatto o caso over negozio che gli vien proposto". Un modo di argomentare essenzialmente pragmatico, poco incline a ricorrere alle elaborate riflessioni dei giuristi e volto piuttosto a ricostruire sul piano storico e documentario le questioni che interessavano la Repubblica: erano questi, per fra Paolo Sarpi, i tratti che dovevano distinguere le *scritture* che il consultore in iure redigeva per rispondere ai quesiti posti dalle magistrature lagunari. In quello,

³⁰ Ferrari, *Giammaria Bertolli...*, p. 55, il quale riporta pure il passo del consiglio vicentino in cui si motivava l'onore concessogli: "Però è ben conveniente che questa città, che a lui è patria, contribuisca a questo suo figlio quel maggior ornamento che può, tanto più quanto che, in tutte le occorrenze di questo pubblico ha fatto spiccare la virtù sua et indefessa assistenza, con le prudenti et autorevoli sue direzioni per mantenimento del decoro della patria".

³¹ Piermatteo, *Giovan Maria Bertolo...*, p. 103.

³² Sulla vicenda cfr. Ferrari, *Giammaria Bertolli...*, pp. 61-77.

³³ Il consulto venne pubblicato in Paolo Sarpi, *Opere*, a cura di G. e L. Cozzi., Milano-Napoli 1969, pp. 464-467, con la relativa nota introduttiva a pp. 461-463.

come in altri suoi scritti, il Servita suggeriva indirettamente l'opportunità che il consultore non solo non si lasciasse imbrigliare da sofisticate questioni giuridiche, ma che pure rifuggisse da pericolose affermazioni di principio, se non strettamente necessarie. Era fondamentale, continuava il grande consultore in iure, che l'affermazione della sovranità della Repubblica fosse perseguita avendo come obiettivo principale il mantenimento del rapporto di fiducia con i propri sudditi³⁴.

Con la spinosa questione dell'*Interdetto* e l'affidamento della carica di consultore in iure a fra Paolo Sarpi, l'attività consultiva aveva immediatamente assunto nella Repubblica di Venezia aspetti del tutto innovativi, staccandosi decisamente da quella che soprattutto nel secolo precedente era stata svolta da giuristi di formazione romanistica tramite i loro *consilia*³⁵.

La nuova attività consultiva rifletteva in realtà, in maniera esplicita, lo spirito profondo del diritto veneto. Un diritto eminentemente consuetudinario, poco propenso all'astrazione e tendenzialmente avverso ad ogni forma di mediazione giurisprudenziale proveniente dai giuristi di formazione romanistica. Il ricorso a questi ultimi era stato bensì praticato sino ad allora per dirimere cause giudiziarie o per riaffermare la sovranità della Repubblica, ma in un contesto in cui la forma dello stato *giurisdizionale*³⁶ era ancora prevalente, e nel quale era altresì necessario riflettere la complessità e il policentrismo dello *stato da terra* e dello *stato da mar*.

Le profonde trasformazioni cinquecentesche e la vertenza dell'*Interdetto* rivelarono come il *diritto veneto*, o per meglio dire il diritto veneziano attestatosi da secoli nella città lagunare, avesse dovuto, in un certo senso suo malgrado³⁷, affermarsi nei confronti del diritto romano imperiale, diffuso soprattutto nell'ampio e diversificato territorio di Terraferma³⁸. Sul piano politico la Repubblica, a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento aveva esteso la sua ingerenza, incrinando le prerogative e i sottili equilibri che sin dagli inizi del Quattrocento, reggevano la vita dei centri sudditi. Con l'*Interdetto*, Venezia aveva inoltre aperto un vero e proprio rapporto di forza con la Chiesa.

Erano state trasformazioni profonde e complesse, anche perché condotte con estrema prudenza e senza mai formalmente mettere in discussione gli antichi assetti istituzionali che formalmente legittimavano il tradizionale stato *giurisdizionale*. Trasformazioni, va aggiunto, che s'inserivano in un complessivo quadro europeo, che vedeva l'affermazione delle prerogative sovrane dei sovrani e dei principi nei confronti di centri di potere sino ad allora dotati di piena legittimità politica³⁹.

Nella Repubblica di Venezia l'affermazione del diritto veneziano si era svolta in realtà senza che l'assetto istituzionale (e formale) complessivo subisse sostanziali modifiche, pur di fronte all'inevitabile rovesciamento dei rapporti di forza tra centro dominante e centri sudditi. La questione dell'*Interdetto* mise in evidenza talune contraddizioni che sarebbero rimaste irrisolte sino alla

³⁴ Credo sia essenziale ricordare un passo importante del consulto del 1618, che riflette il timbro *storiografico* che lo scritto del consultore in iure doveva possedere: "Una minima scrittura tralasciata et anco un minimo passo di scrittura et una minima occorrenza non saputa, rende il consiglio inutile e non applicabile [...] negli negozi connessi con le cose e massime di centenara d'anni chi non averà avuto tempo di ben vedere il tutto et esser certo che altro non vi sia di più non si sicurerà mai di dar una risposta risoluta", cfr. C. Povolo, *Un rapporto difficile e controverso. Paolo Sarpi e il diritto veneto*, in *Ripensando Paolo Sarpi*, a cura di C. Pin, Venezia 2006, p. 395-397.

³⁵ Come ha osservato Antonella Barzazi, l'uso assai antico di ricorrere ad illustri giuristi per dirimere le controversie insorte si era poi, nel corso del Cinquecento, assai amplificato, soprattutto di seguito alle trasformazioni istituzionali di fine secolo e alle sempre maggiori ingerenze della Santa Sede, cfr. A. Barzazi, *I consultori "in iure"*, in *Storia della cultura veneta. Il Settecento*, 5/II, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1986, pp. 179-180.

³⁶ Cfr. *supra* per la definizione di stato giurisdizionale.

³⁷ Suo malgrado in quanto Venezia aveva dovuto rinunciare alla separatezza giuridica e politica che aveva contraddistinto per secoli l'anrica città stato, cfr. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano...*, pp. 335 e sgg.

³⁸ Nel penale l'inserimento del diritto veneto (soprattutto tramite la delega del rito del Consiglio dei dieci ai rettori delle grandi città della terraferma) si era svolto sovrappoendosi o accostandosi alle giurisdizioni locali, mentre nel civile, talune magistrature come gli Auditori novi e l'Avogaria di comun avevano agevolato il ricorso alle magistrature d'appello lagunari (le Quarantie), cfr. per un esempio, ancorché originale, Polissena Scrofa, *fra Paolo sarpi e il Consiglio dei dieci. Una vicenda successiva nella Venezia degli inizi del Seicento*, in *Studi offerti...*, pp. 221-233.

³⁹ Per questi temi rinvio a A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 317-391.

caduta della Repubblica. L'imposizione del diritto veneto e il ruolo preminente assunto dalle magistrature del centro dominante posero infatti in rilievo l'impossibilità per una repubblica e per il suo ceto dirigente aristocratico, di riorganizzare la forma dello stato, pur in presenza dei mutati rapporti di forza⁴⁰. Un problema tanto più rilevante di seguito al duro scontro con la Chiesa, il cui diritto si alimentava della stessa ideologia cui faceva riferimento il diritto romano imperiale che regolamentava la vita dei grandi centri urbani della Terraferma veneta.

La nuova attività consultiva, inaugurata con fra Paolo Sarpi, era dunque chiamata a rispondere e a interpretare tutta una serie di sollecitazioni che costantemente emergevano sul piano giuridico e politico. Con i suoi scritti il consultore in iure doveva essenzialmente cogliere la dimensione politica delle controversie e delle questioni che gli venivano sottoposte, affrontando i nessi complessi che ponevano in relazione il diritto veneto (espressione della legittimità del potere del ceto dirigente lagunare) con il diritto romano imperiale che ancora forgiava intensamente la fisionomia dei centri sudditi.

L'attività del consultore in iure, se pure rifletteva la personalità e la cultura di chi rivestiva l'incarico, si conformava per lo più alla linea politica affermatasi in seno al patriziato veneziano ed ovviamente al ruolo, più o meno forte, giocato dalla Repubblica nei confronti degli altri stati e della stessa Santa Sede. Scomparsi tra gli anni '20 e '40 del Seicento i protagonisti dell'*Interdetto* e di fronte ai problemi politici e militari che intorno alla metà dello stesso secolo investirono la Repubblica, l'attività consultiva perse molto della sua forza propulsiva o, per meglio dire, s'indebolì la propensione del diritto veneto a costituirsi come elemento distintivo della prassi di governo⁴¹.

Nel momento in cui Giovan Maria Bertolli venne nominato consultore in iure, l'attività consultiva poteva dunque vantare una certa tradizione, che si era però appannata di seguito sia all'indebolirsi dell'attività giurisdizionalistica della Repubblica, che alle sue evidenti difficoltà incontrate sul piano politico e militare.

A partire dagli anni '80 del '600 la Repubblica aveva però ritrovato nuovo vigore, sia in politica estera che sul piano interno. La conquista del Peloponneso aveva prospettato un ruolo nuovo e attivo sullo scenario europeo⁴². Le contese con la Chiesa sembravano prospettare una linea politica incisiva e volta a riaffermare le prerogative secolari⁴³. Sul piano giudiziario penale il Consiglio dei dieci, nei due ultimi decenni del Seicento, avviò una decisa attività di controllo nei confronti dei tribunali delle città suddite⁴⁴.

Giovan Maria Bertolli svolse dunque la sua attività consultiva in un periodo in cui il consultore in iure era chiamato a rispondere su gravi e importanti questioni che richiedevano non solo preparazione e conoscenza dei problemi, ma pure la vocazione a farsi interprete oculato della nuova fase politica vissuta dalla Repubblica.

Giurista di formazione romanistica, come già si è rilevato, Bertolli aveva però acquisito nel corso della sua decennale esperienza di avvocato trascorsa nella Dominante a stretto contatto delle magistrature veneziane, una conoscenza approfondita del diritto veneto e delle dinamiche politiche che animavano il ceto dirigente lagunare.

⁴⁰ L'impossibilità di creare una struttura gerarchica sul piano amministrativo e giudiziario (cfr. per questo problema Damaška, *I volti della giustizia...*, passim) che, dietro i mutati rapporti di forza, potesse assorbire i ceti aristocratici della Terraferma, comportò una sorta di *sottorappresentazione* del potere e un accentuarsi dei conflitti, cfr. Povolo, *L'intrigo dell'onore...*, pp. 186 e sgg.

⁴¹ Come è stato osservato da Antonella Barzani, "il consulto tendeva a perdere, nella seconda metà del Seicento, lo stretto rapporto con l'attualità e la vivace proiezione nella pratica tipici della sua struttura tradizionale e ad assumere invece un aspetto di relazione storico-erudita più tradizionale e prolissa, raramente frutto di nuove ricerche, spesso priva di legami con fatti specifici", cfr. Barzani, *I consultori in "iure"...*, p. 191. Cfr. inoltre Infelice, *A proposito di Imprimatur...*, pp. 287-288.

⁴² Cfr. G. Cozzi, *La Repubblica di Venezia in Morea. Un diritto per il nuovo Regno*, in Cozzi, *La società veneta...*, pp. 267-310.

⁴³ Per una vicenda significativa cfr. Infelice, *A proposito di Imprimatur...*, passim.

⁴⁴ Cfr. C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Verona 2004, pp. 25-32.

Nei suoi numerosissimi consulti⁴⁵ emergono la complessità e l'ampiezza dei temi affrontati nel ventennio in cui egli svolse l'attività di consultore in iure: dai temi di politica ecclesiastica e internazionale a quelli, frequentissimi, inerenti le vertenze confinarie, i diritti feudali e le pratiche devozionali⁴⁶. Da questi consulti si delinea la complessa attività di governo esercitata dalle massime magistrature veneziane, ma anche l'atteggiamento personale e il profilo culturale di un uomo che nel corso della sua vita aveva saputo accogliere tradizioni giuridiche che, per molti versi, sembravano contrastanti, ma che incontravano una sintesi costante proprio nell'azione politica svolta dalla Repubblica in quei decenni di fine Seicento.

In realtà la formazione giuridica di Giovan Maria Bertolli si costituiva, più che un vero e proprio strumento concettuale di analisi, come un sostrato culturale in grado di addentrarsi nel mondo multiforme e indefinito dello stato giurisdizionale, costituito di diritti che s'intersecavano e si sovrapponevano; di giurisdizioni che nascevano ex-novo oscurandone altre di più antiche; di consuetudini che sembravano riemergere dal passato per contrastare intrusioni che si avvalevano di un diverso linguaggio giuridico; di contese che coinvolgevano comunità pulviscolari, minacciando assetti confinari tra stati.

Giovan Maria Bertolli si era però pure addentrato nei meandri complicati e tortuosi del potere veneziano. In qualità di avvocato aveva certamente potuto cogliere le sottili dinamiche che animavano le magistrature veneziane, emanazione di una struttura dello stato di forma repubblicana e di un ceto dirigente aristocratico, arroccato sulle proprie prerogative politiche. Un ceto dirigente elitario e plutocratico, che esercitava essenzialmente il suo potere tramite il controllo di alcuni organi politici, ma che comunque non poteva rinunciare al richiamo ideologico e culturale di *equità* e *giustizia* che da secoli informava l'esistenza stessa del patriziato e della repubblica lagunare.

I nessi complessi e certamente non univoci che mettevano in relazione il diritto veneto con il diritto comune si esprimevano in particolar modo nell'atteggiamento assunto dalla Repubblica nei confronti della Santa Sede e delle sue inevitabili ingerenze nella vita politica veneziana. Ingerenze che potevano ovviamente mettere in discussione la sovranità dello stato, ma che erano pure percepite da un settore ampio del patriziato lagunare come una minaccia invasiva e destabilizzante del fragile (e ipersensibile) sistema di potere repubblicano. La nozione stessa del giurisdizionalismo, che si era espressa nella forma più ampia ed intransigente con l'*Interdetto*, traeva la sua logica più profonda dalla necessità di difendere l'innata vocazione *egualitaria* dell'aristocrazia e del suo repubblicanesimo. L'elargizione di prebende, benefici ed onori, che così frequentemente la Santa Sede riservava ad alcune potenti famiglie patrizie veneziane, poteva incrinare nelle sue fondamenta la legittimità stessa della Repubblica. Un problema che costantemente attraversava pure la consueta dialettica che animava la vita delle magistrature lagunari, tra le prerogative, sempre rivendicate, da un organo rappresentativo come il Maggior Consiglio, e il potere effettivo detenuto da alcuni organi ristretti come il Collegio e il Consiglio dei dieci⁴⁷.

⁴⁵ I consulti sono conservati in Archivio di stato di Venezia (= A.S.V.), filze 139-158. Luigi Ferrari che li esaminò, pubblicandone integralmente alcuni, scrisse che erano circa millecinquecento. Molti consulti vennero firmati da Bertolli insieme ad altri consultori. Come notò lo stesso Ferrari alla sua epoca, mancano dai diciannove *tomi* alcuni consulti, tra cui quello, ampio ed importante, concernente l'amministrazione del Peloponneso.

⁴⁶ Sempre Ferrari così descrisse i molteplici interventi di Bertolli: "io lo trovo trattare questioni di diritto canonico, di diritto pubblico, internazionale, amministrativo, commerciale, feudale, ecc.; contese fra l'alto e il basso clero, litigi con Roma, con Stati e Principi; e conservare i diritti direi quasi illimitati del Governo, ingolfandosi in conflitti e contestazioni di confini, in violazioni di cerimoniale, in nomine dei Vescovi; eppoi tener dietro ai maneggi delle Corti, alle simulate intenzioni delle teste coronate compresa quella di Cesare, per discendere a discutere cause penali, interessi privati, fino il permesso per l'erezione di una fabbrica, di un oratorio, o l'assegnamento di una pensione, o lo stacco di un passaporto oltre la Dominante", cfr. *Ibidem*, pp. 82-83. Sfuggiva in realtà al biografo di Bertolli come la complessa attività consultiva rispecchiasse la specifica dimensione dello stato giurisdizionale di antico regime, al di fuori di una visione giuspubblicistica che si sarebbe affermata nel corso dell'Ottocento.

⁴⁷ Una tensione ben riassunta da G. Cozzi: "La legge doveva essere [...] espressione di una volontà collettiva, sempre in atto, sempre in grado di modificare quanto era stato disposto attraverso gli strumenti adeguati, quali il voto e la partecipazione al governo della Repubblica. La legge, per i cittadini di repubblica, non poteva pertanto esser un'imposizione dall'esterno, proiezione di un'autorità esterna. Ed esterna un'autorità poteva esserlo anche se affidata a

Non è un caso che l'attività dei consultori in iure si svolgesse eminentemente nella materia ecclesiastica, in tutte le sue sfumature: dalle questioni di grande rilevanza politica, a quelle più minute, che coinvolgevano singoli individui, comunità e parrocchie. E, si può ancora aggiungere, non è neppure un caso che nella figura del consultore in iure si riflettessero l'essenza e la peculiarità del diritto veneto: nei suoi tratti tradizionali, riflesso di una struttura istituzionale e giuridica che riteneva irrinunciabile il richiamo delle prerogative dell'antica città stato; ma anche nei suoi risvolti politici nuovi, espressione di una realtà statuale che si era ormai decisamente rivolta ad accogliere nel suo ambito, seppur senza rinunciare alla sua preminenza, la multiforme realtà dei centri sudditi e la tradizione giuridica romanistica che ancora, significativamente, li rappresentava.

Le dimensioni del sacro

Giovan Maria Bertolli, il *parvenus* proveniente da una città suddita ancora gelosamente arroccata nei suoi privilegi, giunto nella grande città dominante, con il suo bagaglio di conoscenze giuridiche, che rapidamente arricchì addentrandosi nel complesso reticolo delle sue magistrature, fu chiamato a farsi custode e interprete di una grande tradizione che si richiamava ideologicamente e miticamente alla figura carismatica di fra Paolo Sarpi.

Nei consulti di Giovan Maria Bertolli, la materia ecclesiastica è decisamente preminente, in tutta la sua complessità.

Nel consulto steso il 16 marzo 1690 Bertolli affronta quello che forse si può considerare il tema di spicco della dimensione giurisdizionalista della Repubblica nei confronti della Santa Sede: le prerogative della chiesa di San Marco e della *cappella regia* del doge⁴⁸. Nonostante si svolga come una sorta di concisa informativa che doveva essere comunicata all'ambasciatore presso la Santa sede, il consulto esprime senza esitazioni i temi più classici del giurisdizionalismo veneziano su tale argomento. Dopo aver rilevato che la chiesa di San Marco era parrocchiale, provvista di una sua fonte battesimale e di un territorio su cui esercitava la propria giurisdizione, Bertolli osservava come i dogi veneziani avessero sempre esercitato, tramite la loro persona o quella del *Primicerio*, una ben più ampia giurisdizione dai forti valori simbolici.

I *primiceri*, difatti, avevano sempre svolto funzioni che erano proprie di quelle dei vescovi:

hanno sempre, dopo l'esame, concesse per ogni secolo agli intervenienti in San Marco le dimissorie per poter ordinarsi e ricever gli ordini sacri. Hanno dato licenza di confessare et amministrare li sacramenti, così in essa, come nelle altre chiese et hospitali a quella uniti. Hanno dispensato le stride dei matrimoni, fatte le prove della libertà dei medesimi e quelli anche all'occorrenze celebrati col mezzo dei sagrestani.

Tutto ciò si era svolto, a detta di Bertolli, senza che il patriarca di Venezia e lo stesso nunzio apostolico potessero interferire nelle prerogative dogali. Aspetto, quest'ultimo, che induceva a credere, come all'origine della giurisdizione della chiesa di San Marco esistesse un'antica concessione pontificia, che probabilmente si era smarrita nel corso del tempo, "ma vivificata dall'uso centenario che tiene la forza e si può allegare per qualunque privilegio".

Le prerogative dogali erano dunque sancite essenzialmente dalla consuetudine e dall'attitudine della Repubblica di mantenerle integre e vive nel corso del tempo. Di certo c'era consapevolezza da parte del consultore che si trattava di prerogative che apparivano tanto più

membri della stessa aristocrazia, ma che si fossero sottratti al controllo degli altri e che avessero vanificato l'uguaglianza che avrebbe dovuto livellare tutti, sotto l'impero della stessa legge. Altrettanto valeva per la giustizia: senza l'uguaglianza, non si poteva fare né avere giustizia, senza la libera partecipazione di tutti al governo della Repubblica, non si poteva fare né avere giustizia...", cfr. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, pp. 174-216; ed inoltre Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano...*, p. 325.

⁴⁸ Archivio di stato di Venezia (=A.S.V.), *Consultori in iure*, busta 141, 16 marzo 1690, steso con altro consultore. Il tema è stato affrontato da G. Cozzi, *Il giuspatronato del doge su San Marco. Diritto originario o concessione pontificia?*, in Cozzi, *La società veneta e il suo diritto...*, pp. 231-247.

importanti in una repubblica, in cui l'autorità del *principe*, a diversità di quanto avveniva nelle monarchie, era manifestamente più debole, sia sul piano carismatico che su quello politico.

E del resto Bertolli, a conclusione della sua informativa, consigliava un'estrema prudenza: le informazioni che aveva accuratamente steso dovevano essere comunicate all'ambasciatore perché potesse procedere nel modo più opportuno, ma non dovevano comunque essere formalizzate in maniera dettagliata nei confronti della Santa Sede. Era sufficiente che la Repubblica rivendicasse le sue prerogative regali, convalidate dalla consuetudine e, semmai, mirasse ad ottenere un *breve* pontificio che le ampliasse e le potenziasse nel modo più appropriato.

Di certo il consulto scritto per definire le prerogative dogali sulla chiesa di San Marco non ricordava che flebilmente le vertenze accesi nella stessa materia, in momenti in cui la Repubblica era animata da un'inflexibile difesa delle proprie prerogative sovrane.

Come già si diceva, gli ultimi decenni del Seicento vedono la Repubblica svolgere un ruolo più incisivo ed efficace sia in politica internazionale che in quella interna. L'attività dei consultori riflette, sotto molti aspetti, questo rinnovato dinamismo e, man mano che Giovan Maria Bertolli prese confidenza con il ruolo che gli era stato affidato, è pure possibile scorgere un suo piglio personale che, pur tra esitazioni, sa abilmente riallacciarsi all'antica tradizione consultiva inaugurata da fra Paolo Sarpi.

L'abilità del consultore risiedeva essenzialmente nella sua capacità di cogliere da un lato l'essenza del diritto veneto e la sua anima repubblicana e, dall'altro, di valutare attentamente le dinamiche che animavano il ceto dirigente aristocratico. La propensione a considerare sempre come preminente una prassi duttile ed efficace, restia a far proprie questioni di principio, doveva comunque accompagnarsi per lo più alla sensibilità specifica del consultore nel saper sottolineare, con accortezza e prudenza, i rischi che potevano derivare da un allentamento di attenzione nei confronti della sovranità dello stato.

Significativo al riguardo l'ampio consulto che Giovan Maria Bertolli stese il 20 luglio 1699 nei confronti di uno dei temi più delicati inerenti i frastagliati e concorrenziali rapporti tra potere secolare ed ecclesiastico: la pubblicazione della cosiddetta *Bolla in coena domini*⁴⁹.

In un'ampia e articolata disamina storica Bertolli ricordò come la *Bolla* che veniva solitamente pubblicata nel giorno del giovedì santo, fosse assai antica, anche se solo nel 1569 era stata formalizzata dal pontefice Pio Quinto nei termini che avrebbero successivamente interferito nei rapporti tra Stato e Chiesa. La *bolla* pontificia, che doveva essere annualmente pubblicata in ogni città della cristianità, riaffermava in maniera perentoria l'autorità della Santa Sede e comminava sanzioni e scomuniche nei confronti di tutti coloro che, in modi diversi, ledevano le prerogative della Chiesa e del suo clero.

In realtà, come ricordava Bertolli, erano molti i punti di attrito suscitati dalla pubblicazione della *bolla* nei confronti della *Potestà dei Principi*: dalla materia fiscale a quella beneficiaria; dai ricorsi giudiziari alle immunità ecclesiastiche⁵⁰.

⁴⁹ Il consulto è in A:S:V., *Consultori in iure*, busta 150, 20 luglio 1699.

⁵⁰ Credo sia utile riportare il punto in cui Bertolli affrontava la questione delle immunità, anche perché argomento costante di numerosi consulti da lui stesi nella sua attività di consultore. "Il quarto [punto] è l'intromettersi i magistrati laici nelle cause criminali contro ecclesiastiche persone, con processarle, prenderle, bandirle o in altro modo condannarle in castigo de' lor delitti, come che ciò offenda l'immunità ecclesiastica, ma questa immunità o sia essentione dalla potestà laicale che pretendono gli ecclesiastici, consta di due quasi parti; una concerne, come si è detto di sopra, le sole cose spirituali e sagre, delle quali Cristo Nostro signore gli ha instituiti et ordinati ministri per la salute de' popoli; l'altro riguarda le cose temporali e mondane, nelle quali, a motivo di render più decoroso e più libero alle sagre funzioni il loro ecclesiastico ministero, si vedono parimenti esentate le lor persone. La prima immunità è de iure divino e chi l'offende o l'altera incorre senza dubbio nelle censure di questa bolla; ma la seconda non è se non de iure positivo humano, sì che in ordine a quella detta bolla, non può obligare, salvo che in quei luoghi e per quei casi civili o criminali che dir si vogliono, nei quali sia stata usu recepta. Di qui nasce che quando ella proibisce ai giudici secolari il procedere criminalmente contro i medesimi ecclesiastici, si devono eccettuar quei luoghi nei quali porta l'uso e la consuetudine originaria che si punischino anco in essi dalla giurisdizione del secolo certi delitti particolari, che come più atroci e conseguentemente più offensivi della publica quiete meritano pena di sangue, non contenuta nei sagri canoni. Tale consuetudine, per appunto, corre singolarmente in questo Serenissimo Dominio, che per esser legittimamente prescritta immemorabile, è nata colla medesima potestà che costituisce la Repubblica Serenissima nella

Giovan Maria Bertolli ricordò nella sua ricostruzione storica come la *Bolla* pontificia fosse stata avversata nelle grandi monarchie europee ed avesse infine suscitato nella Repubblica di Venezia la grande vertenza dell'*Interdetto*⁵¹.

Quegli aspri conflitti erano però in gran parte svaniti e le cose erano mutate. Sorprendentemente, quasi tra le righe, il consultore in iure ricordava ai suoi interlocutori un aspetto paradossale della situazione che si era venuta a creare a Venezia:

in ogni maniera, già che la publicatione di questa bolla si ritrova posta, a poco a poco, in disuso, massime in molte città dell'italia e forse in tutto il Serenissimo Dominio, eccetto che in Venezia, parrebbe per avventura che fosse cosa desiderabile il vederla andata qui pure in assoluta perpetua obliuione, massimamente sul dubbio che il lasciarla pubblicare ogni anno sugli occhi propri di Vostra serenità, possa esser ricevuto per un publico interpretativo consenso alla medesima bolla, come sta e giace⁵².

Giovan Maria Bertolli proponeva una soluzione pragmatica, in sintonia con la collaudata tradizione consultiva, senza però risparmiare un'esplicita critica nei confronti di un tale stato delle cose:

ben all'incontro noi siamo di riverente parere che ogni passo si facesse presentemente, per impedire la stessa publicatione, o qui o in altri luoghi ove sia solita pubblicarsi, oltre che sarebbe preso dalla parte di Roma per un'espressa novità, verrebbe la Serenità vostra in un certo qual modo a dar segni di dubitare della giustizia delle proprie leggi, per qualche concepita efficacia de' suoi anathemi⁵³.

Una critica che lasciava pure intravedere la situazione difficile in cui la Repubblica avrebbe potuto ritrovarsi nel caso in cui si fosse aperta una vertenza con la Santa Sede in ordine alla pubblicazione della *Bolla in coena domini*.

Di seguito Giovan Maria Bertolli aggiustava il tiro, esplicitando chiaramente le cause che avevano prodotto una situazione che, a dir poco, si prospettava come paradossale. Non era infatti cosa indifferente che nella stessa Venezia apparissero alle stampe numerose pubblicazioni in cui alcuni interessati commentatori e glossatori della *bolla*, ne rinverdivano la presunta legittimità ed efficacia, a detrimento del potere secolare.

Si trattava di una critica giustificata indubbiamente dall'ineliminabile funzione di stimolo svolta dalla figura del consultore, quantomeno di quella che si rifaceva al collaudato giurisdizionalismo repubblicano. Una critica che egli svolgeva senza mezzi termini, additando precise responsabilità e rifacendosi alla grande figura del Servita.

ragione di Principe sovrano, non può essere né dalla bolla presente, né da altra legge positiva ecclesiastica, con qual si sia non obstantibus derogata, altrimenti il ius humano sarebbe sopra il divino, non potendosi negare che il Principato sia istituito per legge divina naturale et approvato per legge divina evangelica col fine preciso della publica temporale tranquillità. Che se Dio ha istituito con tal fine il Principato, ben deve anco haver dato al Principe tutti i mezzi necessari ed opportuni correlativi al medesimo, tra quali non v'ha dubbio essere de' principali quello di castigare e di punire tutti i malfattori...”, *Ibidem*, busta 150, cc. 345-346, alla data. Argomentazioni che, come si può notare, si inserivano nel collaudato giurisdizionalismo veneziano.

⁵¹ Vale la pena di riportare il passo in cui Bertolli ricordò l'*Interdetto* e la figura di Paolo Sarpi. “La Santità di Paolo V, che nel principio del secolo corrente, appena assunto al pontificato, se ne mostrò di tal sorte mal soddisfatto che passò a fulminare coll'Interdetto la Serenissima Repubblica; ma con quale felice evento lasceremo che lo racconti la verità dell'histoire. Certo è che da quel tempo in qua il Serenissimo Dominio non ha punto mutato il solito e consueto stile di governare; né perciò ha incontrato con alcuno de' successori pontefici, anzi col medesimo Paolo V, la minima opposizione, rese in quella congiuntura troppo chiare le publiche ragioni, massime dalla virtù, dottrina e sapienza del famississimo padre maestro Paolo. Non può dunque doppo di ciò questa bolla far più ombra di sorte alla suprema legittima potestà secolare, mentre si sa hormai a qual segno s'estenda et in che grado militi la sua forza”, *Ibidem*, busta 150, c. 347, alla data. Bertolli si avvaleva del grande evento dell'*Interdetto* e dell'autorità di Paolo Sarpi per assegnare continuità alle scelte giurisdizionaliste della Repubblica. Come già si è notato, nel corso del Seicento, l'assenza di vistosi conflitti era dipesa piuttosto da una certa acquiescenza nei confronti delle scelte di Roma. Il richiamo era comunque funzionale per avvalorare quanto poi sostenuto nel prosieguo del consulto.

⁵² *Ibidem*, busta 150, c. 347, alla data.

⁵³ *Ibidem*, busta 150, c. 347, alla data.

Giovan Maria Bertolli prendeva di mira quella pubblicistica che, senza alcuna forma di controllo, non aveva scrupoli ad avanzare argomentazioni che andavano a tutto favore del potere ecclesiastico. Ma la veemenza della sua accusa sembrava in realtà additare anche altre responsabilità, essenzialmente politiche, che non avevano prestato la dovuta attenzione ai pericoli provenienti dalle ingerenze della santa Sede, a tutto discapito della sovranità della repubblica:

lascieremo ora in disparte e passeremo sotto silentio i molti libri di simil sorte che, nonostante l'essere velenosi e nocivi, così alle prefate leggi politiche e civili in generale, come in particolare a quelle della Serenissima Repubblica, nulla di meno si vedono stampati o ristampati in quest'istessa città di Venezia, sua metropoli, con pubblica permissione e talluni ancora con special privilegio.

Non entreremo manco a discorrere se la dichiarazione impressa nei medesimi libri (cioè che si permette loro la stampa solo per favorire il traffico e la mercatura d'essi, non già per approvare in questo punto di giurisdizione la falsa opinione dei loro autori) sia veramente bastante per impedire a quelli che gli leggono col comodo di queste stampe il berne, come suol dirsi, per gli occhi tanto veleno quante sono le loro dannabili proposizioni, colle quali si toglie nel temporale il libero assoluto dominio a principi e si fomenta l'inobedienza e la contumacia nei popoli.

Solo concluderemo riverentemente col memorato padre maestro Paolo che quanta diligenza, vigilanza et attentione maggiore potranno usare i pubblici revisori nel tenere purgati da simili fecciose e velenose dottrine i libri da stampare o ristamparsi, de cetero nel Serenissimo Veneto Dominio non sarà mai tanta che basti e sempre riuscirà senza comparatione più vantaggiosa alle ragioni ed interessi pubblici del danno che potesse riceverne per avventura l'interesse privato di qualche stampatore o libraro⁵⁴.

Il consulto steso in merito alla *Bolla in coena domini* denota la maturità e la capacità di Giovan Maria Bertolli ad inserirsi nella grande tradizione dei consultori in iure.

Ovviamente la materia ecclesiastica si prestava più di ogni altra ad essere interpretata per salvaguardare le prerogative della Repubblica, soprattutto nelle questioni che toccavano più da vicino la sua sovranità. Ma si trattava d una materia assai complessa che investiva diritti, giurisdizioni e consuetudini di privati o di singoli ecclesiastici. Una materia, dunque che richiedeva non solo prudenza, ma anche la capacità di coglierne tutti gli aspetti che in definitiva, pur tramite la capillarità delle sue manifestazioni, potevano influire sensibilmente nell'attività di governo e nella regolamentazione dei rapporti tra governanti e governati.

Basti pensare, ad esempio, alla fitta casistica inerente oratori e chiesette che costellavano il dominio di Terraferma. Rappresentavano una delle manifestazioni del *decoro* e del prestigio ricercati da molti proprietari sui loro fondi. Presenza visibile di una religiosità barocca, ma pure manifestazione esplicita di uno *status* sociale privilegiato. La loro edificazione poteva evidentemente interferire con i consolidati diritti parrocchiali e, di certo, potevano comunque alla lunga modificare gli antichi assetti giurisdizionali.

La Repubblica era intervenuta con una legge importante nel 1603, richiedendo che oltre al permesso vescovile fosse pure necessaria l'autorizzazione delle magistrature secolari. Una legge che aveva contribuito ad acuire le tensioni che sarebbero poi sfociate nella grande vertenza dell'*Interdetto*. In realtà, già nel corso del '600 una prassi assai duttile e molto restia ad intervenire attivamente in questa materia, aveva lasciato che l'iniziativa fosse affidata ai sudditi. Le richieste, subito inoltrate ai consultori per averne un parere, attestavano molto spesso come oratori e edifici sacri fossero stati edificati con il solo permesso vescovile, senza la necessaria autorizzazione secolare. In questi casi il consultore non poteva per lo più che raccomandare la concessione del permesso, la cui richiesta poteva nascere sia da un conflitto in corso che dalla necessità di regolarizzare una situazione divenuta più complessa.

Sono numerosissimi i consulti stesi da Giovan Maria Bertolli in tale materia. Ad esempio nel maggio del 1687 *dominus* Bortolo Patella aveva inoltrato una richiesta per ottenere il permesso di costruire *un piccolo oratorio* in vicinanza della sua casa di villeggiatura posta a Villa Del Doge nel

⁵⁴ *Ibidem*, busta 150, c. 348, alla data.

Polesine⁵⁵. La richiesta, come di consueto era motivata dalla lontananza della proprietà dalla chiesa parrocchiale e dal fatto che “non può alla volte, a causa delle piogge et escrescenze d’acque adempir colla sua famiglia e serventi nelli giorni festivi l’obbligo d’ascoltare la santa messa”. La legge del 1603 prevedeva che oltre al permesso del vescovo e al consenso del parroco ci fosse pure l’autorizzazione secolare, che doveva valutare se la richiesta fosse meritevole di essere accolta e se avesse i requisiti previsti dalla legge.

In realtà la supplica inoltrata dal Patella s’inseriva in un assetto giurisdizionale già consolidato, come faceva chiaramente intendere l’*opposizione* prontamente avanzata dal patrizio Angelo Dolfin, il quale con il titolo di *feudo* godeva di un’ampia giurisdizione su Villa del Doge. Nel villaggio, come faceva chiaramente intendere il patrizio veneziano, esisteva una chiesa pubblica, eretta sin dal 1577, e nelle vicinanze altre due chiesette, tra cui quella da lui posseduta, nella quale “il Patella ha avuto il comodo et è stato sempre ricevuto con cortesia”.

Come attestava Giovan Maria Bertolli nel suo consulto, la richiesta di Bortolo Patella, pur meritevole di essere accolta, non aveva di certo tutti i requisiti previsti dalla legge del 1603.

l’ordine pare a noi che sia disordinato, mentre ricaviamo dalle stesse informazioni del reggimento che la fabbrica sia principiata coll’innalzamento de’ fondamenti, cosa contraria alle leggi, mentre prima del principiare si doveva dimandar licenza et hora haverebbe dovuto dimandare et ottener venia del fatto e di haver contravenuto e poi richiedere di poter continuare. Pure, se così piacesse, si potrebbe nello stesso tempo scusarlo come causato da inavvertenza, non da malizia, trattandosi massime de’ semplici fondamenti che arrivano alla sommità d’un argine, donde deve principiare il pavimento dell’oratorio.

Il parere positivo del consultore, volto ad accogliere la supplica del Patella, anche in presenza di una situazione giurisdizionale consolidata, rifletteva la consapevolezza politica che tali richieste attestavano e rafforzavano comunque la legittimità del potere secolare in una materia che tradizionalmente era sempre stata di competenza delle autorità ecclesiastiche.

Materia complessa, quella ecclesiastica, che si calava in una miriade di conflitti e in una casistica giudiziaria in cui le competenze non erano così facilmente definibili. Come avremo occasione di esaminare a proposito dei matrimoni clandestini, si ha l’impressione che in questo volgere di secolo la Repubblica fosse molto più attenta, quanto meno sul piano della prassi giudiziaria, a delimitare l’ingerenza delle autorità ecclesiastiche.

Il 12 maggio 1703 Giovan Maria Bertolli fu richiesto di un parere intorno ad una torbida vicenda che era stata prontamente segnalata dal podestà di Chioggia⁵⁶. Una donna aveva pensato bene di risolvere il problema della gravidanza della figlia nubile ricorrendo ad un brodo cui era stata aggiunta una particola consacrata. Le conseguenze erano state nulle, ma la donna era pure accusata del procurato aborto di un’altra figlia sposata, la quale per errore aveva ingerito la stessa pozione. Una pratica sociale che apparteneva all’indistinto mondo della cultura popolare e che tradizionalmente era di competenza del Sant’Ufficio. In realtà Giovan Maria Bertolli non aveva dubbi che “sceleratezza tanto enorme et esecranda” andasse punita dal foro secolare:

li casi parimente d’herberie, stregarie, malie e malefici non potranno esser conosciuti dal Sant’Ufficio se non vi sarà indizio o sospetto d’eresia per abuso de’ sacramenti o per altro rispetto [...] a riguardo che quella malefica operatione ha causato la morte di una creaturina prima del suo nascere⁵⁷.

La definizione di competenze *mixti fori* si prestava evidentemente ad interpretazioni non univoche e precise. Dai suoi consulti Bertolli denota una forte attenzione nei confronti delle prerogative del potere secolare che, probabilmente, proveniva dalla consapevolezza di una politica giurisdizionalistica più incisiva da parte della Repubblica.

Devozioni e devozione

⁵⁵ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 140, 10 giugno 1688.

⁵⁶ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 155, 12 maggio 1703; il passo citato è a c. 72.

⁵⁷ *Ibidem*, filza 155, c. 72.

Sono molti i consulti di Giovan Maria Bertolli in cui il tema della religiosità popolare viene affrontato alla luce dei conflitti che insorgevano a livello locale o da richieste che da più parti sollecitavano direttamente una sorta di legittimazione da parte degli organi della Repubblica. Un riflesso, quasi certamente, di quella crescita devozionale che quasi ovunque si registra in ambito europeo a partire dalla seconda metà del Seicento e che suscitava assai spesso tensioni e conflitti che si calavano sia sul piano giurisdizionale che in quello consuetudinario.

Si trattava di consulti inerenti comunità, confraternite e associazioni laiche, ma anche pratiche religiose che talvolta non s'incardinavano nella tradizionale struttura parrocchiale. Giovan Maria Bertolli è attento a respingere ogni ingerenza proveniente da qualsiasi autorità ecclesiastica, ma anche propenso a favorire alcune forme di religiosità popolare, soprattutto se queste traevano legittimità dalla tradizione e dalle consuetudini.

Una vertenza assai aspra in tale materia si può cogliere in uno degli ultimi consulti scritti da Giovan Maria Bertolli⁵⁸. Il vescovo di Trento era direttamente intervenuto presso la Signoria lamentando come la comunità di Tignale pretendesse tutta una serie di diritti nei confronti del parroco locale ed in particolare si arrogasse il diritto di escluderlo dalla gestione della chiesa campestre di Montecastello. Il nucleo della discordia, come osservava Bertolli, risiedeva nella custodia delle chiavi della chiesa e nella ripartizione delle elemosine. La chiesa difatti

è propria della comunità che la fabbricò dopo la demolizione della rocca che era sopra detto monte. Anzi a quella, sino l'anno 1446 6 settembre fu con ducali della Serenità Vostra comandato che fosse consignata certa quantità de coppì che prima gli haveva donato per coprire la medesima chiesa⁵⁹..

Giovan Maria Bertolli non aveva dubbi nel ritenere fondati i diritti della comunità. Nel 1639 il provveditore di Salò aveva redatto un regolamento in cui si prescriveva che una chiave fosse pure consegnata al parroco, ma l'accordo non era stato approvato e comunque mai messo in pratica, anche perché contrario alle leggi della Repubblica, che "non vogliono che gli ecclesiastici s'ingeriscano nelle materie laiche". In quanto alle elemosine e all'eremita che custodiva la chiesa di Montecastello, il consultore ribadiva che si trattava per entrambi di un diritto goduto dalla comunità per antica consuetudine: un diritto comunque convalidato dalle leggi della Repubblica, volte chiaramente ad impedire che gli ecclesiastici "pongano mano in oblazioni laiche".

La comunità di Tignale era situata ai confini dello stato, anche se sul piano religioso apparteneva alla diocesi Trento. Godeva inoltre di ampi privilegi anche rispetto alla giurisdizione esercitata dal provveditore di Salò. E' dunque probabile che la difesa delle sue prerogative da parte di Bertolli muovesse da considerazioni esplicitamente politiche⁶⁰.

Un'altra interessante vicenda di cui Bertolli si occupò nel suo consulto del 22 marzo 1702 sembra convalidare tale ipotesi. La contesa riguardava la confraternita laicale della Beata Vergine del Mesco di Ceneda e il vescovo locale⁶¹. Sin dall'epoca di Paolo Sarpi le prerogative godute dal vescovo di Ceneda avevano suscitato perplessità se non ostilità da parte di un certo settore del patriziato veneziano⁶². Il vescovo era giunto alla decisione di voler sospendere l'antichissima processione che da parte di molte confraternite della cittadina e dei villaggi vicini si conduceva sino al monastero camaldolese di Follina, nel quale veniva adorata un'immagine miracolosa della Vergine. La sacra immagine, osservava Bertolli, era talmente venerata

⁵⁸ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 155, 3 agosto 1705.

⁵⁹ *Ibidem*, filza 155, cc. 323-324.

⁶⁰ Il consulto del 3 agosto 1705 concerne ancora una vertenza tra la comunità di Tignale e il suo parroco. Quest'ultimo aveva richiesto di poter giudizialmente procedere contro alcuni debitori nel foro di Salò. Bertolli osservò come la comunità nelle materie civili avesse la giurisdizione di prima istanza, assegnata al suo vicario e che solo in appello fosse competente il provveditore di Salò, cfr. A.S.V., *Consultori in iure*, filza 155, alla data.

⁶¹ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 154, 8 maggio 1702.

⁶² Sulle annose questioni inerenti Ceneda cfr. P. Sarpi, *Opere*, a cura di G. e L. Cozzi, Milano-Napoli 1969, pp. 479-480.

che non solo Ceneda e moltissimi altri luoghi della stessa diocesi si portano ogni anno a processionalmente visitarla, ma anco quelli di molte terre lontane della Patria del Friuli, del Bellunese e del Trivisano e ciò per istituto antichissimo et immemorabile, non mai interrotto, ma sempre osservato⁶³.

Di certo i vescovi avevano competenze nelle processioni, ma si trattava di una materia *mista*, continuava il consultore; tale processione non aveva mai suscitato alcun *scandalo*. E spinto dall'afflato giurisdizionalitico non aveva esitazione ad affermare (e consigliare):

si aggiunge che gli usi popolari che hanno apparenza di religiosa devozione (come quelli delle processioni) difficilmente si tolgono senza gravi querimonie e lamentazioni e specialmente se sono radicati nella lunghezza del tempo[...] Il corso centenario: questo legalmente e secondo li dottori nostri si può allegare per qualunque privilegio, non solo contro i vescovi, ma in faccia ancora della Santa Sede romana⁶⁴.

Il forte e mai sopito richiamo delle consuetudini costituiva dunque per Bertolli l'essenza e la legittimità giuridica di una prassi religiosa popolare.

Al di fuori dello spiccato profilo politico di alcune vicende, Giovan Maria Bertolli rivela comunque maggiore prudenza e un certo equilibrio di valutazione negli altri numerosi consulti dedicati alle confraternite laicali. Si trattava, infatti, di una materia assai delicata in cui l'esercizio di pratiche devozionali, con tutto ciò che queste comportavano, potevano non solo suscitare irritazione e conflitti, ma pure incrinare equilibri giurisdizionali che s'innervavano nella struttura stessa della società e nelle sue trasformazioni⁶⁵. Tanto più che, molto spesso, le richieste che venivano inoltrate a Bertolli per il consulto, attestavano senza ombra di dubbio vere e proprie situazioni di *illegalità* nei confronti dei provvedimenti assunti dalla Repubblica in materia di associazionismo laico⁶⁶.

Nel 1702 Bertolli fu richiesto di fornire un parere sulla vertenza che opponeva il piovano della chiesa di Santa Maria di Castelfranco e la confraternita del *suffragio dei morti* esistente nella stessa chiesa⁶⁷. L'associazione laicale era stata istituita nel 1689, ma con il solo permesso vescovile: "cosa reprobata dalle leggi", annotava Bertolli, mentre ora essa richiedeva che il proprio altare potesse beneficiare di legati e che fosse il solo cappellano della confraternita ad officiare alle cerimonie. Una vertenza solo apparentemente banale, in quanto le rivendicazioni della confraternita s'incuneavano nelle prerogative dell'arciprete. Giovan Maria Bertolli non aveva dubbi nel consigliare che non si permettesse alla confraternita di usufruire dei legati se questi si riferivano all'altare, mentre il suo cappellano avrebbe dovuto cedere il passo se l'arciprete avesse inviato un suo rappresentante ad officiare nelle cerimonie.

Il consulto di Bertolli si pronunciava quindi a favore dei diritti parrocchiali, evitando che le pratiche devozionali della confraternita mettessero in dubbio la piena giurisdizione esercitata dall'arciprete. Una linea interpretativa costante, che è possibile cogliere anche in molti altri suoi consulti in materia: se le confraternite laicali non dovevano subire intromissioni da parte delle autorità ecclesiastiche, altresì non dovevano comunque accampare diritti che avrebbero potuto interferire nella consolidata giurisdizione parrocchiale.

Nel consulto scritto il 22 dicembre 1703, sono gli statuti presentati dalle due confraternite del Santissimo Sacramento e del Rosario di Sandrigo (Vicenza) ad essere esaminati attentamente da Bertolli⁶⁸. La prima confraternita era antichissima, mentre la fondazione della seconda risaliva al 1636, ma anche in questo caso con il solo permesso vescovile. Più che una conferma si trattava dunque di una sanatoria, che dava però l'occasione al consultore di rilevare anche altre

⁶³ *Ibidem*, filza 154, c. 65.

⁶⁴ *Ibidem*, filza 154, c. 66.

⁶⁵ Un tema affrontato in maniera approfondita da A. Torre, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell'Ancien Régime*, Venezia 1995.

⁶⁶ Situazione analoga, come si è potuto già constatare, per la richiesta di erezione di oratori e di chiesette private.

⁶⁷ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 154, 8 febbraio 1702.

⁶⁸ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 155, 22 dicembre 1703.

incongruenze. Le due confraternite avevano infatti l'intenzione di costruire un loro oratorio, cosa che Bertolli riteneva del tutto superflua:

potendosi vestir li confratelli nella chiesa, come hanno fatto sin al presente [...] se vorranno esponer le quaranta ore potranno farlo sopra i loro altari nella chiesa parrocchiale, senza costruir un'antichiesa⁶⁹.

Inoltre gli statuti prevedevano che le nuove cooptazioni fossero accolte previa licenza dell'arciprete, il quale avrebbe dovuto pure partecipare a tutte le riunioni delle due associazioni laicali. Il che doveva però essere respinto, in quanto contrario alle leggi della Repubblica. E così pure un'altra facoltà che esse si riservavano:

che i confratelli possano depennare i confratelli che non tenessero buona vita e che li massari e conservatori habbino facoltà di discorrerne fra di loro e di scacciarli, mentre questo è un formar processo de vita et moribus et un condannar senza difesa, cosa insolita e che non si vede praticare in altre scuole.

Le osservazioni di Bertolli miravano dunque ad evitare che le pratiche devozionali, come era facilmente prevedibile, si prestassero a manipolazioni e abusi. In qualche caso il suo intervento censorio era ancora più analitico. Come ad esempio a proposito della confraternita degli Agonizzanti di Crema⁷⁰. I suoi rilievi coglievano non solo aspetti organizzativi, ma anche questioni più propriamente spirituali. E così quel punto in cui si diceva che sarebbe stata celebrata una messa per ogni confratello defunto "all'altar privilegiato e l'anima sua sarà libera dalle pene del purgatorio", avrebbe dovuto essere modificato con le parole: "sarà celebrata la messa all'altare in suffragio dell'anima sua".

L'atteggiamento da assumere nei confronti dell'associazionismo laico richiedeva estrema prudenza soprattutto per il fatto, come già si osservava, che le pratiche devozionali ad esso connesse si riflettevano per lo più sul piano giurisdizionale con l'inevitabile implicazione di diritti, prerogative e benefici.

E' comunque interessante notare come le riflessioni di Bertolli denotino nel loro complesso una maggiore attenzione nei confronti della *consuetudine* e della forza che essa giocava nelle vertenze di carattere giurisdizionale. E' significativo, a questo proposito, il conflitto che nel 1689 oppose le *regole* della comunità di San Vito del Cadore con il parroco locale⁷¹. La comunità rivendicava il diritto di iuspatronato sulla chiesa di Santa Maria della difesa. Sia un'iscrizione apposta sul portale della chiesa che un antico documento del 1521 attestavano inconfondibilmente le prerogative della comunità sulla chiesa. E' però interessante l'analisi condotta da Bertolli per dirimere i diversi punti della controversia. I rappresentanti della comunità lamentavano che il piovano pretendeva di presenziare alle loro riunioni col pretesto di avere ingerenza nell'amministrazione della chiesa. Il consultore aveva buon gioco nel sottolineare come le *leggi* proibissero qualsiasi intromissione del genere da parte degli ecclesiastici⁷². Sulla questione dell'elezione del *mansionario* egli non aveva poi dubbi nel ribadire le buone ragioni della comunità, anche in virtù della consuetudine che attestava come la comunità avesse più volte esercitato tale diritto.

la chiesa è patronata e perciò il nominare il capellano spetta alli padroni, così osserviamo anche un'antica nominatione fatta sino l'anno 1546 4 settembre, ripigliata l'anno 1676 e continuata sino al presente. La ragione poscia per la quale non si veggono in un secolo frequentate simil nominationi non è provenuta da altro che dalla povertà delle rendite, quali non bastando per far celebrar una messa quotidiana, permetteva quell'università che il piovano esercitasse come eletto. Ma accresciute coll'elemosine e legati pii

⁶⁹ Per questo, come per il passo successivo cfr. *Ibidem*, cc. 224-225.

⁷⁰ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 156, 22 agosto 1704.

⁷¹ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 141, 26 dicembre 1689.

⁷² E' interessante notare come le *leggi* cui Bertolli si riferiva erano in realtà costituite da precedenti giudiziari: il primo inerente la Patria del Friuli e il secondo lo stesso Cadore, cfr. *Ibidem*, filza 141, c.175.

e ridotte in summa sufficiente per tale sacrificio, hora passano alle eletioni, che non gli possono venir impedita⁷³.

La consuetudine era dunque intesa come una pratica che reiterava determinati diritti e possedeva una piena validità giuridica⁷⁴. Il terzo punto affrontato da Bertolli si presentava più delicato. La comunità chiedeva che il proprio sacerdote potesse celebrare la messa serale nei giorni di festa non solenni e di precetto. Una richiesta che il piovano aveva fortemente avversato. Ma il consultore aveva gioco facile nell'esprimersi a favore della comunità:

trattandosi di chiesa iuspatronata laicale che non tiene dipendenza dalla matrice non crediamo che possano haver luoco tali prohibitioni. Tanto meno che tali celebrationi servono di necessario comodo a quei populi, parte de' quali ascoltando questa prima assai vicina e portandosi alle loro case dano luoco agli altri perché possano anche essi capitare alla parochiale ad udire il sacrificio. E molti testimoni provano che senza poter adempire il precetto, a causa che tutti delle famiglie non si possono portare in un istesso tempo alla chiesa, per non lasciar nel totale abbandono le cose proprie, trattandosi però del maggior culto del signor Iddio e di cosa grave et importante che non pregiudica al piovano (perché eccettuate le feste solenni nelle quali si pratica l'offerta, che è la pietra del scandalo) siamo di sentimento che meritino le regole di essere essaudite⁷⁵.

Argomentazioni sin troppo esplicite, anche se provviste di una retorica espositiva che tradiva chiaramente la propensione di Bertolli ad accogliere le richieste della comunità. Dove, però, egli ritornava sui suoi passi era nel *quarto punto*, in cui erano le *fraglie* della chiesa ad avanzare la pretesa di poter svolgere due processioni mensili, pur in giorni non solenni e senza pregiudicare alle prerogative del parroco. Bertolli riteneva però che su questo punto l'assenso del parroco fosse una condizione ineliminabile e la richiesta della comunità non potesse conseguentemente essere presa in considerazione:

qui non si tratta di messe, né di cosa necessaria o di precetti, ma di pura devotione, che riesce di poca importanza e però fa di mestieri che intervenga la licenza, non potendosi in dette funzioni, che sono differenti dal ius parochiale, come dicono li canonisti, inferir pregiudicio allo stesso parroco, né levargli quello che è suo e che di ragione se gli aspetta⁷⁶.

Giovan Maria Bertolli operava dunque una distinzione tra diritti di iuspatronato che concernevano più propriamente la comunità e pratiche devozionali che potevano facilmente interferire nella vita parrocchiale. Una linea interpretativa che possiamo rintracciare in molti suoi consulti e che rifletteva, da un lato, un'attenzione notevole nei confronti dei diritti consuetudinari acquisiti, soprattutto se rivendicati da comunità⁷⁷ e, dall'altro, una riluttanza di fondo ad accogliere

⁷³ *Ibidem*, filza 141, c. 176.

⁷⁴ In un consulto steso il 25 dicembre 1690 intorno ad un'analogha richiesta della comunità di Vighizzolo d'Este, la quale pretendeva lo iuspatronato sulla chiesa parrocchiale in contrasto con i monaci delle Carceri d'Este, Giovan Maria Bertolli espresse un parere decisamente negativo, in quanto i diritti consuetudinari si presentavano deboli ed incerti. Infatti se il diritto di iuspatronato non poteva essere avvalorato da documenti precisi (come stabilito dal Concilio di Trento), doveva comunque essere attestato da pratiche sociali (come ad esempio la nomina del parroco) che convalidassero un'antica consuetudine. E così, "se vi fosse il titolo reale di vero e canonico patronato si potrebbe nonostante il corso di tanti anni dar la mano a questa ragione, ma mancando il sudetto titolo, né essendovi alcuna presentatione per due secoli, non sappiamo senza contravenire al Concilio di Trento come poter concorrere in questa opinione", cfr. A.S.V., *Consultori in iure*, filza 142, 25 dicembre 1690, c. 3. Sul tema della consuetudine rinvio a C. Povolo, *Uno sguardo rivolto alal religiosità popolare: l'inchiesta promossa dal Senato veneziano sulle festività religiose (1772-1773)*, in *Il culto dei santi e le feste popolari nella Terraferma veneta. L'inchiesta del Senato veneziano, 1772-1773*, a cura di S. Marin, Vicenza 2007, pp. XLIII-XLIV.

⁷⁵ *Ibidem*, filza 141, c. 176.

⁷⁶ *Ibidem*, filza 141, c. 176.

⁷⁷ E' interessante il consulto steso il 6 settembre 1702 in merito ad una supplica di alcune comunità sottoposte alla podesteria di Camposanpiero, le quali possedevano da più di cinque secoli alcuni beni loro pervenuti in virtù del testamento istituito nel 1161 dal cittadino di Padova Galvano Mascarotto. Una denuncia anonima presentata ai

istanze, soprattutto se provenienti da confraternite laicali che avrebbero potuto modificare gli assetti giurisdizionali consolidati.

La tradizione

In realtà c'è da parte di Giovan Maria Bertolli una percezione del diritto consuetudinario intimamente legata ai precedenti giudiziari. Ed in effetti nei suoi consulti è facilmente rintracciabile una sorta di ricerca storico-documentaria⁷⁸ che non è semplicemente individuabile come lo svolgimento di una linea interpretativa volta a ricercare nella tradizione una sorta di rassicurazione. Si tratta difatti, potremmo dire, di una *tensione storiografica* che mira a configurare il consulto come un'analisi politica in cui dati storici e dimensione giuridica si fondono per legittimare una prassi di governo estremamente duttile e sensibile all'ideologia repubblicana animata sia da istanze egualitarie che da spinte oligarchiche.

Sono dati percepibili ovviamente non solo nei numerosissimi consulti inerenti la materia ecclesiastica e beneficiaria, come si è potuto scorgere dagli esigui casi esaminati, ma anche nei frequenti interventi nelle materie confinarie e feudali, in cui pure è avvertibile la complessità della situazione politica della Repubblica.

Può essere significativo in tal senso il consulto steso da Bertolli il 18 aprile 1700 in una vicenda che investiva sia la giurisdizione ecclesiastica che quella feudale⁷⁹. Il vescovo di Belluno si era aspramente lamentato di fronte ai capi del Consiglio dei dieci per la lesione subita nella propria giurisdizione ad opera della città di Belluno. Una vicenda di non poco conto, che travalicava le consuete tensioni esistenti pure a livello locale tra autorità ecclesiastiche e secolari. Il capitano della Rocca di Pietore, giurisdizionalmente di competenza della città di Belluno, aveva annullato il processo istruito dal cancelliere vescovile di seguito ad un furto *sacrilego* avvenuto in una chiesa del luogo. Inoltre aveva provveduto ad istruire un *rigoroso* processo contro tutti coloro che si erano prestati a *turbare* la giurisdizione cittadina. La città godeva infatti di *mero e misto imperio* sulla stessa rocca e riteneva che il vescovo avesse compiuto un abuso ordinando l'istruzione del processo. Tant'è che aveva subito provveduto ad inviare degli *oratori* a Venezia per difendere quanto era stato operato dal capitano della rocca.

Giovan Maria Bertolli non aveva esitazioni a condannare l'iniziativa della città, rammentando la logica di fondo che ancora animava lo stato giurisdizionale:

ciò che seguì al tempo dei duchi di Milano, li privilegi della Serenissima Republica, le ducale dell'eccellentissimo Senato e dell'eccelso Consiglio, la terminatione del Magistrato de' feudi e gli atti dell'Avogaria, tutti, ad uno ad uno, riferiti essatamente nell'informazione dell'illustrissimo signor podestà, altro non fermano che l'unione della rocca e suo territorio alla città e consiglio col mero et misto imperio, cioè a dire con la giurisdittione ordinaria civile e criminale, che è quella per appunto che godono tutti gli altri castellani e iudicenti della Patria del Friuli, li nobili homini conti Collanti, Savorgnan, Gabrieli, Brandolini et altri; le città che hanno vicariati e consolati, la comunità di Cadore e simili. E pur questi non hanno mai impedito alli vescovi il formar processi per quello che aspetta alla loro giurisdittione e molto meno hanno avuto coraggio di poner la mano e procieder criminalmente contro li ministri di quelle curie, come poco propriamente ha fatto il consiglio di Bellun.

Provveditori ai beni comunali affermava che si trattava di terre demaniali. Ad attestare che in realtà si trattava di *beni comuni* c'era una fitta casistica giudiziaria e una pronuncia dello stesso Consiglio dei dieci che aveva ordinato che le comunità non fossero più molestate nei loro diritti "quando vi sia prova che il comune oltre gli anni trenta habbi goduto pacificamente li beni". E Bertolli, osservando come i beni descritti dai periti dei Beni comunali fossero gli stessi posseduti dalle comunità da alcune centinaia d'anni, come attestavano le imposte da loro pagate alla città di Padova, aggiunse: "Dovendosi notare che sono corsi da quel tempo sino al presente circa sei secoli nei quali infinite sono state le alterazioni e le mutazioni e basta che si ritrovi un titolo così antico per stabilire una buona ragione a dette ville", cfr. A.S.V., *Consultori in iure*, filza 154, 6 settembre 1702, cc. 185-186.

⁷⁸ Alcuni dei consulti di Giovan Maria Bertolli si presentano come veri e propri trattatelli storici inerenti talune materie. Si accenna qui, ad esempio, a quello inerente la Dalmazia in A.S.V., *Consultori in iure*, filza 151, 30 settembre 1691.

⁷⁹ A.S.V., *consultori in iure*, filza 151, 18 aprile 1700.

Parole dure, che nascondevano in realtà l'irritazione manifestata contro i detentori di una giurisdizione locale che si erano arrogati poteri spettanti unicamente alla potestà del Principe, soprattutto in un ambito come quello penale in cui, da molti decenni, il Consiglio dei dieci aveva ampiamente esteso la sua autorità. E difatti, proseguiva il consultore:

è notissimo ancora, e lo vogliono le leggi, che quando tra due giudicenti si contende non vi sia altro giudice che la maestà del Principe supremo. Contrasta Padova con Treviso, Verona con Vicenza, Brescia con Bergamo, il Magistrato di Procuratore con quello di Petition in materia di giurisdizione, l'uno di questi non taglia gli atti dell'altro, ma sottopone il tutto alla pubblica notizia per averne l'oracolo decisivo. E pure sono reggimenti e magistrati laici di molta autorità; onde quanto meno ha potuto farlo il consiglio di Belluno contro un vescovo e contro gli atti e ministri della sua curia.

Ed infine l'affondo finale:

notabile rendendosi che se in un processo venga formato o in Brescia o in Padova, o in altro luogo con l'autorità ordinaria, cade indizio sopra qualche persona ecclesiastica, non si continua quel processo, ma se ne dà parte a questo eccelso Consiglio, dal qual solo dipendono i poteri e la facoltà. E però noi sappiamo vedere come tanto oltre si abbiano avanzato i Bellunesi, se non quanto nutriscono sentimenti che il loro consiglio habbi la stessa autorità che tiene l'eccelso Consiglio di dieci⁸⁰.

Un consulto steso con estrema durezza e con toni che non lasciavano adito a dubbi sul pensiero del consultore. La rampogna rivolta alla città di Belluno sembrava contraddittoriamente esprimere sia l'intangibilità dello stato giurisdizionale, in tutte le sue componenti, compresa quella ecclesiastica, che le prerogative sovrane e assolute delle magistrature della Dominante, in particolare il Consiglio dei dieci. In realtà Giovan Maria Bertolli rifletteva, in questo come in altri consulti, le peculiarità di uno stato repubblicano, il quale pur dovendo indiscutibilmente affermare la sua sovranità era pure restio, se non impotente, ad allentare le logiche di potere che animavano i centri sudditi.

Questo aspetto è pure splendidamente illustrato nel consulto scritto il 10 novembre 1690⁸¹. La comunità del Cadore aveva presentato un *memoriale* in occasione della legge emanata alcuni giorni prima dal Consiglio dei dieci in merito all'obbligo dei rettori veneziani delle principali città di inviare le necessarie informazioni relative ad ogni caso di omicidio commesso nei loro territori. Giurisdizioni feudali e *terre separate* avrebbero dovuto inoltrare tali notizie ai rappresentanti delle rispettive podesterie⁸².

Giovan Maria Bertolli, richiesto di esprimere un parere in merito alla richiesta della comunità del Cadore di poter inoltrare direttamente al Consiglio dei dieci le informazioni concernenti gli omicidi avvenuti nella propria giurisdizione, stese un ampio consulto in cui dapprima ripercorse le vicende storiche di una *terra separata* che aveva sempre mantenuto un legame particolare con Venezia:

⁸⁰ Per i passi citati cfr. *Ibidem*, filza 151, alla data, cc. 336-337.

⁸¹ A.S.v., *Consultori in iure*, filza 142, 10 dicembre 1690.

⁸² In realtà un primo importante provvedimento era stato assunto l'11 settembre 1680, con cui si ordinava ai rettori di Terraferma di comunicare al Consiglio dei dieci le informazioni relative ad ogni omicidio commesso nelle loro giurisdizioni. Nel 1682 una successiva legge precisò che anche i giudicenti feudali fossero sottoposti all'obbligo di comunicare ai rettori della città più vicina i casi di omicidio avvenuti nei territori di loro competenza. Probabilmente, come attesta il caso del Cadore, tale prassi divenne effettivamente vincolante solo a partire dal 1690, come è successivamente attestato dai numerosi consulti di Bertolli in merito alle numerose richieste di giudicenti di poter inviare le loro informazioni direttamente ai Capi del Consiglio dei dieci, cfr. C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Verona 2004, pp. 26-30.

et osserviamo, come cosa di molto rimarco, che la giurisdittione de' Cadorini è stata dall'eccelso Consiglio dichiarata differente dalle altre iusdicenze, perché essendo stato l'anno 1687 22 dicembre decretato che quando da qualsiasi iusdicente sarà notificato alcun caso d'omicidio seguito nella sua iurisdittione, quello non possa esser rimesso alla giudicatura del medesimo se non con deliberatione presa colle e forme e strettezze solite. L'eccelso Consiglio, sopra le supplicationi del Cadore, ha con nuova parte 1688 29 luglio comandato che a riguardo benigno di continuare alla detta comunità gli ampli e distinti privilegi concessi in prima dedizione, che la diversificano dal genere di iusdicenza, restò dichiarato che non s'intendi compresa la medesima comunità di cadore nel sudetto decreto 22 dicembre 1687⁸³.

In realtà, come avrebbero dimostrato le numerose analoghe deliberazioni concesse ad altre giurisdizioni signorili, la proposta di Giovan Maria Bertolli ben s'inquadrava nella struttura dell'antico stato giurisdizionale. L'esonazione concessa al Cadore non interferiva in definitiva con i provvedimenti assunti da Venezia in questi due ultimi decenni del secolo in materia di ordine pubblico⁸⁴. La richiesta inoltrata direttamente al Consiglio dei dieci rafforzava inoltre il legame, apparentemente indissolubile, tra centro dominante e centri sudditi.

L'attività di Giovan Maria Bertolli si estese inoltre alla complessa materia confinaria: dai trattati tra stati alle vertenze tra singole comunità. Nei numerosissimi consulti stesi su tale argomento Bertolli ricorse ampiamente al suo ampio bagaglio di conoscenze giuridiche, ma anche all'esperienza acquisita nel corso dell'attività svolta a stretto contatto del mondo politico veneziano⁸⁵.

Significativo, anche se di certo non della stessa rilevanza politica assunta da altri analoghi scritti in materia confinaria, è il consulto redatto il 24 settembre 1699 intorno alla vertenza accesa tra due comunità limitrofe appartenenti rispettivamente all'Istria veneta e all'Istria austriaca. La piccola comunità di Baratto, facente parte della giurisdizione di Due Castelli aveva arrestato un bandito colto nel proprio territorio. Per condurlo alle carceri di Pinguente, gli uomini della comunità avevano attraversato il contado di Pisino (giurisdizione austriaca) ed in particolare la valle di Chersiola, senza il permesso del locale *zuppano*⁸⁶. Il capitano della contea di Pisino aveva immediatamente richiesto che si rimediasse alla *violazione* confinaria, consegnando il bandito allo *zuppano*, il quale poi l'avrebbe posto in libertà.

Bertolli mise subito in rilievo la delicatezza politica assunta da una vicenda apparentemente banale:

il punto però di far passare un ritento e con la mano armata per il stato di un altro principe porta seco, seconda la debolezza di noi consultori, qualche difficoltà, mentre si suole ricercare il suo consenso e la permissione ancora.

Non fu difficile per il nostro consultore ritrovare cavilli giuridici che potevano in parte giustificare l'errore compiuto dalla comunità di Baratto:

al che si può accomodare ciò che scrivono li dottori nostri di quello che con arme e cavalli passasse per un regno dal quale fosse proibito il farne estrattione senza la regia licenza, che in ogni modo possa continuare il suo viaggio e portarsi al proprio domicilio fuori di esso regno senza ricercar la detta licenza. Né si tralascia di aggiunger l'altro caso di quel ritento che passando per il cimiterio o per la chiesa, condotto da birri, pretende l'immunità, nel quale concludono essi dottori che non sii capace di goderla, ma che possa da quella esser estratto, ancorché sii molto grande la giurisdittione ecclesiastica. E ciò non per altra ragione se non per la differenza che corre tra il passare per modum justitiae, che offende, et il passare per modum

⁸³ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 142, 10 dicembre 1690, c.56.

⁸⁴ Su questo tema cfr. C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di C. Povolo, Bologna 2007, pp. 47-50.

⁸⁵ Ricordo alcuni tra i tanti casi affrontati da Bertolli nella sua ventennale attività di consultore: Strassoldo (A.S.V., *Consultori in iure*, filza 139, 20 marzo 1685); Lastebasse (*Ibidem*, filza 142, 12 maggio 1691); Po (*Ibidem*, filza 150, 26 agosto 1698); Dalmazia (*Ibidem*, filza 151, 30 settembre 1699).

⁸⁶ In Istria i rappresentanti della comunità (analoghi ai *merighi e degani* veneti) erano definiti *zuppani*.

facultatis, che non apporta pregiudicio. E per tal ragione fu decisa nel parlamento di Francia la presente questione, essendo stato decretato che sia lecito il condurre un ritento alle proprie carceri e passare per la giurisdizione di un altro.

Argomentazioni che probabilmente lo stesso Bertolli sentiva come pretestuose e inconcludenti, tanto da suggerire immediatamente una soluzione politica:

crediamo che si habbi a procieder con desterità e con promettere che saranno dati buoni ordini perché nell'avvenire sii proceduto con tutta l'avvertenza, ad altro non havendo mira la publica attenzione che di comandare ai propri sudditi il ben vicinale et il conservare la buona corrispondenza con li confinanti. E in tal modo si potrebbe rispondere alle doglianze che venissero portate dal ministro dell'ambasciata cesarea⁸⁷.

Una soluzione pragmatica, proposta da Giovan Maria Bertolli in una materia in cui le disquisizioni giuridiche potevano facilmente essere messe in gioco, ma che non erano comunque tali da giustificare decisioni politiche incisive da parte della Repubblica.

Tra i disordini del matrimonio

Nell'attività consultiva di Bertolli emerge inoltre una casistica assai interessante inerente la complessa materia matrimoniale. Una casistica che riporta alla luce vicende il cui svolgimento poteva facilmente suscitare conflitti giurisdizionali con la Chiesa, ma che aveva pure implicazioni sociali e politiche di grande rilievo.

Nella seconda metà del Seicento Venezia aveva dimostrato maggiore attenzione nei confronti di una materia che tradizionalmente era di competenza ecclesiastica. Come fu ricordato da Bertolli in uno dei suoi ultimi consulti, steso il 16 maggio 1705, il Senato era intervenuto nel 1662 per porre rimedio ai *disordini*, puntualmente segnalati dal Patriarca, che avvenivano nella celebrazione dei matrimoni. Si era allora deliberato che l'Avogaria di comun iscrivesse nel *libro d'oro* solo i matrimoni di patrizi celebrati con le formalità previste dal Concilio di Trento. Si era inoltre, per tutti gli altri ceti sociali, affidato lo stesso compito agli Esecutori contro la bestemmia. Una fitta casistica dimostrava inoltre come lo stesso provvedimento fosse stato esteso anche alla Terraferma.⁸⁸

Nei consulti scritti da Giovan Maria Bertolli in materia matrimoniale emergeva il diffuso fenomeno dei matrimoni clandestini, che dopo i decreti tridentini, consistevano essenzialmente in uno scambio di consensi senza il rispetto delle formalità previste. Una materia, dunque, di stretta competenza ecclesiastica, ma che Venezia aveva ritenuto di sottoporre pure all'attenzione del potere secolare, perseguendo proprio il mancato rispetto delle regole stabilite.

La nuova politica in materia matrimoniale è ben riassunta nel consulto steso da Bertolli il 24 novembre 1689, a proposito di un matrimonio celebrato da due giovani bresciani, che si erano scambiati il consenso mentre il proprio parroco stava celebrando la messa:

in due parti però distinguendosi la materia, crediamo noi consultori di poter divotamente rappresentare. Che o si tratta dell'essenza delli suddetti matrimoni o della forma tenuta nel farli seguire. Se dell'essenza, questa essendo cosa puramente spirituale et ecclesiastica, ne spetta la cognitione alla curia episcopale. Se della forma, essendosi operato contro il decreto dell'ecellentissimo Senato 1662 28 febraro, spetta il giudizio al foro secolare, quale in questa parte ha voluto dar il braccio all'esecuzione del Concilio. E tanto più che vi concorrono violenze, inganni, deflorationi et altre male qualità. Onde sarebbe nostra opinione che si comandasse l'esecuzione dell sudetta legge ad oggetto non solo di punire la reità dei

⁸⁷ Tutte le citazioni in A.S.V., *Consultori in iure*, filza 151, 24 settembre 1699, cc. 90-91.

⁸⁸ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 156, 24 novembre 1689. Due giovani, Marco Tezzoni di Conegliano e Angela Maria Tezzi da Conegliano avevano pensato bene di aggirare i divieti loro imposti dalle autorità ecclesiastiche, scambiandosi senza tante formalità il reciproco consenso: "mentre l'arciprete di Conegliano si era portato alla chiesa della Madonna per insegnar la dottrina christiana, di affacciarsi al medesimo e dirgli che la signora Maria era sua moglie e podo doppo soggiunse la medesima che quello era suo marito", *Ibidem*, cc. 254-255.

delinquenti, ma per poner in obediencia quei sudditi e tenerli lontani col terrore del castigo da simili dannate procedure⁸⁹.

Si trattava per lo più di casi che riflettevano tensioni ed inquietudini sociali, che la pur flessibile normativa ecclesiastica non riusciva a contenere e smorzare. Il matrimonio clandestino era difatti considerato uno strumento per aggirare le consuete tensioni generazionali, oppure per risolvere pragmaticamente il valore ancora idealmente pregnante degli antichi *sponsali* (fidanzamento)⁹⁰.

La materia degli *sponsali* era particolarmente complessa, in quanto non solamente era prevista e regolamentata dal diritto canonico, ma s'innervava pure nelle antiche consuetudini matrimoniali. Anche dopo le disposizioni tridentine una promessa formalmente scambiata conservava un valore vincolante per i contraenti e tale da impedire l'eventuale matrimonio con altra persona. In tal senso le cosiddette *stride*, affisse per tre domeniche di seguito alle porte della chiesa parrocchiale, avevano il fine di accertare se erano stati contratti precedenti *sponsali* da parte dei due nubendi. Ma che cosa avveniva se uno di costoro nel frattempo ricorreva ad un matrimonio clandestino (cioè contratto senza le pubblicazioni in chiesa)? Nel corso del Settecento i consultori se ne sarebbero occupati con una certa regolarità⁹¹, ma negli anni in cui Bertolli esercitò la sua carica di consultore il fenomeno non appariva ancora visibile. E' dunque probabile che la progressiva ingerenza secolare in materia matrimoniale finisse per ridurre ulteriormente i margini assai ampi entro cui la giurisdizione ecclesiastica esercitava un'indubbia discrezionalità.

Il tema degli *sponsali* emerge comunque in un consulto scritto da Bertolli il 28 agosto 1692⁹². Una giovane di Pirano, Lucia Contenti aveva querelato Andrea Viezzoli, suo promesso sposo, sia presso il foro ecclesiastico che in quello secolare. Nel processo istruito dalla curia vescovile di Capodistria doveva essere accertato se tra i due fossero stati contratti gli sponsali che impedivano al Viezzoli di celebrare un altro matrimonio. Il podestà di Pirano aveva invece proceduto contro il giovane per il delitto di *stupro*⁹³. I due procedimenti potevano infatti benissimo coesistere in base alla tradizionale suddivisione *mixti fori* tra la giurisdizione ecclesiastica e quella secolare.

Venuto a conoscenza che la curia vescovile di Capodistria aveva pronunciato una sentenza in cui si era stabilito che gli *sponsali* non erano validi e che il Viezzoli poteva contrarre matrimonio con una altra giovane, dietro il versamento di una somma di denaro alla Contenti, il podestà di

⁸⁹ A. S.V., *Consultori in iure*, filza 141, 24 novembre 1689. Un altro caso interessante è descritto nel consulto del 12 agosto 1700. Due giovani di Saletto (Montagnana) avevano celebrato il matrimonio clandestino con l'aiuto dello stesso loro parroco, il quale probabilmente aveva voluto così aggirare una precedente *promessa di matrimonio* (sponsali) contratta da uno dei due. E' interessante notare come Bertolli consigliasse di concedere ai rettori la facoltà di procedere contro i due giovani, ma non contro il sacerdote. Difatti, egli osservava, il provvedimento del Senato mirava a correggere un delitto che "non è capitale, né di quell'atrocità et enormità per la quale, quando gli ecclesiastici fossero anco principali avessero a restar sogetti alla giustizia secolare, ma è uno di quelli che si chiamano ordinari e che rimangono sottoposti ai propri vescovi, trattandosi massime di solo consiglio e di fomento, che rare volte e solo ne' casi gravi et importanti sogliono cadere sotto la censura criminale", cfr. *Ibidem*, filza 152, 12 agosto 1700, cc. 237-238.

⁹⁰ Nella dottrina matrimoniale pretridentina gli *sponsali* avevano un valore rilevantissimo. Con il decreto tridentino *Tametsi*, che stabilì l'obbligo della presenza del sacerdote e dei due testimoni, essi persero molto della loro rilevanza, anche se la Chiesa li ritenne idealmente vincolanti. Come ha osservato J. Bossy, "il Concilio di Trento, in particolare, varò un codice matrimoniale che si contrapponeva alle tradizioni collettiviste e contrattualiste della morale parentale, invalidando i matrimoni non celebrati pubblicamente davanti al parroco... Tutto ciò si caratterizzò di conseguenza come un vigoroso attacco contro sposalizi e *fiançailles* extrasacramentali che continuavano ad ispirarsi, in pieno XVI secolo, alla teoria contrattualistica del matrimonio", cfr. J. Bossy, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino 1998, p. 13.

⁹¹ Cfr. C. Povolo, *In margine ad alcuni consulti in materia matrimoniale (Repubblica di Venezia – Secoli XVII-XVIII)*, in "Acta Histriae VII", Koper 1999, pp. 279-304.

⁹² A.S.V., *Consultori in iure*, filza 143, 28 agosto 1692.

⁹³ Rientrano generalmente nel delitto di *stupro* (o *stupro volontario*) anche i casi di seduzione provvisti del consenso della donna. Tra Sei e Settecento invalse però la prassi che le accuse avrebbero dovuto essere sorrette dall'eventuale promessa di matrimonio. Su questo tema, assai complesso, cfr. C. Povolo, *Il processo Guarnieri. Buie-Capodistria, 1771*, Koper 1996.

Pirano reagì informando il Consiglio dei dieci, il quale richiese un parere al Bertolli. Il consultore osservò come le due giurisdizioni, ecclesiastica e secolare, avessero correttamente avviato i due procedimenti giudiziari nelle rispettive competenze. La pronuncia della sentenza del foro ecclesiastico doveva però essere annullata, in quanto aveva esorbitato dalle sue competenze:

fino a tanto che ha detto non esservi sponsali e che l'huomo è in libertà di contrahere con chi gli piace camina bene il suo giudicio, ma quando l'ha obligato a dover depositare ducati cinquanta da darsi alla donna, che viene ad esser una condanna et una pena del delitto, si è avanzato fuori della sua giurisdittione et si è intruso in ciò che spetta al foro secolare⁹⁴.

Una valutazione che, se applicata, avrebbe inevitabilmente ridotto i forti margini di mediazione svolti dalla giustizia ecclesiastica.

Con i suoi consulti in materia matrimoniale Giovan Maria Bertolli testimonia un nuovo interesse della Repubblica nei confronti di pratiche sociali che per secoli la Chiesa aveva duttilmente regolamentato, se non tollerato. Le norme tridentine, pur avendo radicalmente cambiato la tradizionale concezione del matrimonio, ancora a distanza di più di un secolo non avevano del tutto messo fuori gioco riti e pratiche matrimoniali che, soprattutto nel mondo contadino, s'innervavano profondamente nelle relazioni di parentela e di comunità.

In un consulto scritto nel gennaio del 1697 Giovan Maria Bertolli non nascose il suo stupore di fronte ad una vicenda, difficilmente risolvibile alla luce della consueta perizia giuridica utilizzata per affrontare le controversie che gli venivano sottoposti⁹⁵.

Anche in questo caso si trattava di *sponsali* non rispettati, cui era seguita l'inevitabile causa giudiziaria nel foro ecclesiastico. Protagonista della vicenda era stato un giovane contadino del Basso Padovano, Francesco Brigo, il quale, di fronte alle difficoltà frappostegli, aveva pensato bene di risolvere la cosa a suo modo:

portandosi dal capellan curato per celebrare il matrimonio e ricevuta da quello una ripulsa, stante il sudetto impedimento, si è imaginato di far supplire da un secolare che fa la professione di ferraro, quale assumendo in sé le funzioni e veci del parrocho, gli ha nel cimiterio della chiesa congiunti in matrimonio, ponendo l'anello nel dito della giovane e facendogliene un attestato.

Dell'episodio si era lamentata la curia vescovile di Padova presso il podestà di Este, il quale, a sua volta, aveva subito informato Venezia. Richiesto di un parere, Giovan Maria Bertolli non nascose il suo stupore. Il foro ecclesiastico doveva certo occuparsi della presunta validità degli sponsali precedentemente contratti dal Brigo e, nel caso di deflorazione (*stupro*) della giovane abbandonata, la competenza sarebbe spettata allo stesso podestà, come del resto era avvenuto nell'analoga vicenda istriana. Ma che dire di quello strano matrimonio celebrato dal fabbro del paese e contratto dai due nubendi nel cimitero del paese? Si trattava indubbiamente di uno *sprezzo* evidente nei confronti dell'autorità ecclesiastica e certamente perseguibile dallo stesso foro secolare. Giovan Maria Bertolli non usava mezzi termini per condannare quanto era stato operato in quel paesino sperduto del Basso Padovano:

il professor di far funzioni da parrocho, l'operar in un cimiterio, il far un matrimonio con poner l'anello e fargliene attestato è cosa da pazzo o è un burlarsi o pur un far poco conto della religione, anzi un offender la carica dei sacerdoti et insieme la dignità della Chiesa.

questa natura de' sprezz in cose tanto importanti non si tolera dai principi cattolici et se il poco rispetto alli sacri tempj o pur alle orationi che si cantassero contraffatte, chiamerebbe la sferza et il rigore dei tribunali, quanto più quello che cade nei sacramenti che sono dei principali fondamenti della nostra santa fede⁹⁶.

⁹⁴ *Ibidem*, filza 142, alla data, cc. 143-144.

⁹⁵ A.S.V., *Consultori in iure*, filza 149, 6 gennaio 1697.

⁹⁶ Per le citazioni cfr. *Ibidem*, filza 149, 6 gennaio 1697, cc. .

Ovviamente non si trattava di uno *sprezzo*. Francesco Brigo aveva in realtà contratto un matrimonio secondo le antiche usanze matrimoniali pretridentine, che evidentemente erano ben lungi dall'essere del tutto svanite. Giovan Maria Bertolli avrebbe dovuto saperlo: il diritto canonico per secoli aveva accolto nel suo seno ritualità matrimoniali che appartenevano al mondo della consuetudine. Che egli non le ricordasse attestava in definitiva lo scollamento che si era ormai registrato tra le antiche pratiche religiose e il diritto colto. Ma, in definitiva, egli era del tutto scusabile: alla sua perizia di giurista si richiedevano in realtà la capacità e la sensibilità di mediare nell'ambito di istanze istituzionali decisamente provviste di una nuova visione della società e della politica. Operazione che, nel corso della sua ventennale attività di consultore egli, tutto sommato, svolse egregiamente, avvalendosi della sua esperienza e delle sue conoscenze giuridiche.